

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

16° anno n. L 360
29 dicembre 1973

Edizione in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

Regolamento (CEE) n. 3510/73 della Commissione, del 28 dicembre 1973, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala	1
Regolamento (CEE) n. 3511/73 della Commissione, del 28 dicembre 1973, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto	3
Regolamento (CEE) n. 3512/73 della Commissione, del 28 dicembre 1973, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali	5
Regolamento (CEE) n. 3513/73 della Commissione, del 28 dicembre 1973, che fissa le restituzioni per i cereali e le farine, le semole e i semolini di frumento o di segala	7
Regolamento (CEE) n. 3514/73 della Commissione, del 28 dicembre 1973, che fissa i prelievi all'esportazione nel settore dei cereali	10
Regolamento (CEE) n. 3515/73 della Commissione, del 28 dicembre 1973, che fissa i prelievi applicabili al riso e alle rotture di riso	13
Regolamento (CEE) n. 3516/73 della Commissione, del 28 dicembre 1973, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per il riso e le rotture di riso	15
Regolamento (CEE) n. 3517/73 della Commissione, del 28 dicembre 1973, che fissa le restituzioni all'esportazione per il riso e le rotture di riso	17
Regolamento (CEE) n. 3518/73 della Commissione, del 28 dicembre 1973, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso	19
Regolamento (CEE) n. 3519/73 della Commissione, del 28 dicembre 1973, che fissa i prelievi all'esportazione nel settore del riso	21
Regolamento (CEE) n. 3520/73 della Commissione, del 27 dicembre 1973, che fissa i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso	23
Regolamento (CEE) n. 3521/73 della Commissione, del 27 dicembre 1973, che fissa i prelievi applicabili all'importazione degli alimenti composti per gli animali	30
Regolamento (CEE) n. 3522/73 della Commissione, del 28 dicembre 1973, che fissa i prelievi all'esportazione per i prodotti amidacei	32

Sommario (seguito)

Regolamento (CEE) n. 3523/73 della Commissione, del 28 dicembre 1973, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari	34
Regolamento (CEE) n. 3524/73 della Commissione, del 28 dicembre 1973, che fissa il prelievo speciale all'importazione nel settore dell'olio d'oliva	40
Regolamento (CEE) n. 3525/73 della Commissione, del 28 dicembre 1973, che fissa i prelievi all'esportazione nel settore dell'olio d'oliva	42
Regolamento (CEE) n. 3526/73 della Commissione, del 28 dicembre 1973, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi	44
Regolamento (CEE) n. 3527/73 della Commissione, del 28 dicembre 1973, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone	46
Regolamento (CEE) n. 3528/73 della Commissione, del 28 dicembre 1973, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio	48
Regolamento (CEE) n. 3529/73 della Commissione, del 28 dicembre 1973, che fissa l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero	49
Regolamento (CEE) n. 3530/73 della Commissione, del 28 dicembre 1973, che fissa le restituzioni all'esportazione per il melasso, gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali	51
Regolamento (CEE) n. 3531/73 della Commissione, del 28 dicembre 1973, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° gennaio 1974, a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato	53
Regolamento (CEE) n. 3532/73 della Commissione, del 28 dicembre 1973, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° gennaio 1974, allo zucchero e al melasso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato	55
Regolamento (CEE) n. 3533/73 della Commissione, del 28 dicembre 1973, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° gennaio 1974, a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato	60
Regolamento (CEE) n. 3534/73 della Commissione, del 27 dicembre 1973, che istituisce delle sovvenzioni per i prodotti vinicoli simili al prodotto vinicolo esportato con la menzione « Cyprus Sherry » prodotti nella Comunità nella sua composizione originaria e spediti verso l'Irlanda e la Gran Bretagna	63

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

73/445/CEE :

Decisione del Consiglio, del 17 dicembre 1973, che proroga il regime dei prezzi minimi	65
--	----

Gare di appalto per lavori pubblici (direttiva del Consiglio n. 71/305/CEE, del 26 luglio 1971, completata dalla direttiva del Consiglio n. 72/277/CEE, del 26 luglio 1972)	66
--	----

Procedure aperte	68
----------------------------	----

Procedure ristrette	72
-------------------------------	----

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 3510/73 DELLA COMMISSIONE

del 28 dicembre 1973

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1346/73⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il parere del Comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2076/73⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre monete un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in con-

tanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui all'alinea precedente;

considerando che l'applicazione delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 2076/73 ai prezzi offerti e dei corsi odierni, di cui la Commissione ha avuto conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi che devono essere percepiti all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 a), b) e c) del regolamento n. 120/67/CEE sono fissati nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 dicembre 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 1973.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 141 del 28. 5. 1973, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. L 212 del 10. 8. 1973, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 28 dicembre 1973 che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Unità di conto per tonnellata
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	0
10.01 B	Frumento duro	0 ⁽¹⁾⁽⁴⁾
10.02	Segala	10,29 ⁽⁵⁾
10.03	Orzo	0
10.04	Avena	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0 ⁽²⁾⁽³⁾
10.07 A	Grano saraceno	0
10.07 B	Miglio	0
10.07 C	Sorgo	0
10.07 D	Altri cereali	0 ⁽⁴⁾
11.01 A	Farine di frumento (grano) e di frumento segalato	0
11.01 B	Farine di segala	33,14
11.02 A 1 a	Semole e semolini di frumento (grano duro)	0
11.02 A 1 b	Semole e semolini di frumento (grano tenero)	0

(1) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 u.c./t.

(2) Per il granturco originario dei SAMU e PTOM, importato nei dipartimenti d'oltremare della Repubblica francese, il prelievo è diminuito di 6 u.c./t.

(3) Per il granturco originario della Tanzania, dell'Uganda e del Kenya, il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,00 u.c./t.

(4) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 u.c./t.

(5) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1234/71 del Consiglio e n. 2622/71 della Commissione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3511/73 DELLA COMMISSIONE**del 28 dicembre 1973****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1346/73⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

visto il parere del Comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2077/73⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre monete un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in con-

tanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui all'alinea precedente;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine di oggi, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente alle tabelle allegate al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le tabelle dei supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previste all'articolo 15 del regolamento n. 120/67/CEE, sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 dicembre 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 1973.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 141 del 28. 5. 1973, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. L 212 del 1. 8. 1973, pag. 3.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 28 dicembre 1973 che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine ⁽¹⁾

(n. c. 1)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 12	1° term. 1	2° term. 2	3° term. 3
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B	Frumento duro	0	0	0	0
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0	0	0
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo	0	0	0	0
10.07 D	Non nominati	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento (grano) e di frumento segalato	0	0	0	0

(¹) La durata di validità del titolo è limitata conformemente al regolamento (CEE) n. 2196/71 (GU n. L 231 del 14. 10. 1971, pag. 28), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3148/73 (GU n. L 321 del 22. 11. 1973, pag. 13).

B. Malto

(n. c. 100 A)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 12	1° term. 1	2° term. 2	3° term. 3	4° term. 4
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 3512/73 DELLA COMMISSIONE
del 28 dicembre 1973
che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1346/73⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 4, primo comma, terza frase,

visto il parere del Comitato monetario,

considerando che in virtù dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento n. 120/67/CEE la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno della presentazione della domanda del titolo, adottata in funzione del prezzo d'entrata che sarà in vigore nel mese dell'esportazione, deve essere applicata, dietro richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante la validità del titolo; che in questo caso un correttivo deve essere applicato alla restituzione;

considerando che il regolamento n. 633/67/CEE⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1461/72⁽⁴⁾, ha stabilito le modalità della fissazione anticipata della restituzione all'esportazione dei cereali;

considerando che in virtù di detto regolamento la restituzione applicabile nel giorno della presentazione della domanda deve essere, in caso di fissazione anticipata, diminuita di un importo eguale, al massimo, alla differenza tra il prezzo cif d'acquisto a termine ed il prezzo cif allorquando il primo è superiore al secondo di più di un'unità di conto; che la restituzione deve essere, d'altra parte, aumentata di un importo eguale, al massimo, alla differenza tra il prezzo cif e il prezzo cif d'acquisto a termine allorquando il primo è superiore al secondo di più di un'unità di conto;

considerando che il prezzo cif è quello determinato conformemente all'articolo 13 del regolamento n. 120/67/CEE; che il prezzo cif d'acquisto a termine è quello stabilito conformemente all'articolo 3, para-

grafo 2, del regolamento n. 140/67/CEE⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2435/70⁽⁶⁾, prendendo come base, per ciascun mese di validità del titolo d'esportazione, il prezzo cif calcolato sulla base delle offerte d'imbarco nel mese nel quale sarà effettuata l'esportazione;

considerando che il correttivo così fissato sarà modificato quando l'applicazione della regola del calcolo di cui sopra comporterà una modifica del suo importo superiore a 0,125 unità di conto;

considerando tuttavia che, secondo l'articolo 2 del regolamento n. 633/67/CEE, il correttivo applicabile all'importo della restituzione fissata in anticipo per una esportazione da effettuarsi dopo il terzo mese seguente quello in cui il titolo è stato rilasciato, deve essere fissato in funzione delle prospettive di evoluzione del mercato; che si possono quindi prendere in considerazione le disponibilità e l'evoluzione prevedibili del mercato comunitario da un lato, e d'altro lato, l'evoluzione a termine del mercato mondiale ed in particolare dei mercati le cui esigenze specifiche hanno resa necessaria la fissazione di restituzioni differenziate;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 % un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre monete un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui all'alinea precedente;

considerando che risulta dall'insieme delle disposizioni citate innanzi che il correttivo deve essere fissato come è indicato nella tabella allegata al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i cereali,

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 141 del 28. 5. 1973, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. 233 del 28. 9. 1967, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU n. L 155 dell'11. 7. 1972, pag. 35.

⁽⁵⁾ GU n. 125 del 26. 6. 1967, pag. 2456/67.

⁽⁶⁾ GU n. L 262 del 3. 12. 1970, pag. 3.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

colo 16, paragrafo 4, del regolamento n. 120/67/CEE, è fissato nella tabella allegata al presente regolamento.

Articolo 1

Articolo 2

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di cereali, di cui all'arti-

Il presente regolamento entra in vigore il 29 dicembre 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 1973.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 28 dicembre 1973 che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

(U. E. T.)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 12	1° term. 1	2° term. 2	3° term. 3	4° term. 4	5° term. 5	6° term. 6
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	—	—	—	—	—	—	—
10.01 B	Frumento duro	—	—	—	—	—	—	—
10.02	Segala	—	—	—	—	—	—	—
10.03	Orzo	—	—	—	—	—	—	—
10.04	Avena	—	—	—	—	—	—	—
10.05 B	Granturco diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	—	—	—	—	—	—	—
10.07 C	Sorgo	—	—	—	—	—	—	—

REGOLAMENTO (CEE) N. 3513/73 DELLA COMMISSIONE

del 28 dicembre 1973

che fissa le restituzioni per i cereali e le farine, le semole e i semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1346/73⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma, prima frase,

visto il parere del Comitato monetario,

considerando che a norma dell'articolo 16 del regolamento n. 120/67/CEE la differenza fra i corsi od i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che in virtù dell'articolo 2 del regolamento n. 139/67/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1967, che stabilisce, nel settore dei cereali le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri sulla cui base viene fissato il loro importo⁽³⁾, le restituzioni devono essere fissate prendendo in considerazione la situazione e le prospettive di evoluzione delle disponibilità in cereali e dei loro prezzi sul mercato della Comunità da un lato e d'altro lato, dei prezzi dei cereali e dei prodotti del settore dei cereali sul mercato mondiale; che, in conformità dello stesso testo, occorre assicurare ugualmente ai mercati dei cereali una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni prospettate e dell'interesse di evitare delle perturbazioni sul mercato della Comunità;

considerando che il regolamento n. 139/67/CEE ha definito, nell'articolo 3, i criteri specifici di cui bisogna tener conto per il calcolo della restituzione dei cereali;

considerando che per quanto riguarda le farine, le semole e i semolini di grano o di segala, detti criteri specifici sono definiti all'articolo 4 del regolamento n. 139/67/CEE; che, inoltre, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione

dei prodotti considerati; che dette quantità sono state fissate nel regolamento n. 162/67/CEE⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1607/71⁽⁵⁾;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta alla settimana; che essa può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 % un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre monete un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui all'alinea precedente;

considerando che l'applicazione di dette regole e criteri alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale porta a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti elencati all'articolo 1, lettere a), b) e c), del regolamento n. 120/67/CEE sono fissate agli importi ripresi in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 dicembre 1973.

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.⁽²⁾ GU n. L 141 del 28. 5. 1973, pag. 8.⁽³⁾ GU n. 125 del 26. 6. 1967, pag. 2453/67.⁽⁴⁾ GU n. 128 del 27. 6. 1967, pag. 2574/67.⁽⁵⁾ GU n. L 168 del 27. 7. 1971, pag. 16.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 1973.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 28 dicembre 1973 che fissa le restituzioni per i cereali e le farine, le semole e i semolini di frumento o di segala

(u.c./t.)

Numero tariffario	Designazione dei prodotti	Ammontare delle restituzioni
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	—
10.01 B	Frumento duro	—
10.02	Segala ⁽¹⁾	0
10.03	Orzo	—
10.04	Avena	—
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	—
10.07 C	Sorgo	—
ex 11.01 A	Farina di frumento tenero : — tenore in ceneri da 0 a 520 — tenore in ceneri da 521 a 600 — tenore in ceneri da 601 a 900 — tenore in ceneri da 901 a 1100 — tenore in ceneri da 1101 a 1650 — tenore in ceneri da 1651 a 1900	— — — — — —
ex 11.01 B	Farina di segala : — tenore in ceneri da 0 a 700 — tenore in ceneri da 701 a 1150 — tenore in ceneri da 1151 a 1600 — tenore in ceneri da 1601 a 2000	0 0 0 0
11.02 A I a	Semole e semolini di grano duro : — tenore in ceneri da 0 a 950 — tenore in ceneri da 951 a 1300 — tenore in ceneri da 1301 a 1500	— — —
11.02 A I b	Semole e semolini di grano tenero : — tenore in ceneri da 0 a 520	—

(¹) La restituzione è concessa solo per la segala che non ha subito la denaturazione di cui all'articolo 7, paragrafi 3 e 5, del regolamento n. 120/67/CEE.

L'ammontare che è opportuno aggiungere eventualmente alle restituzioni, conformemente all'articolo 1 del regolamento n. 587/67/CEE, è di 2 u.c./t.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3514/73 DELLA COMMISSIONE

del 28 dicembre 1973

che fissa i prelievi all'esportazione nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1346/73 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1968/73 del Consiglio, del 19 luglio 1973, che definisce le norme generali applicabili nel settore dei cereali in caso di perturbazione ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2632/73 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

visto il parere del Comitato monetario,

considerando che a norma dell'articolo 19 del regolamento n. 120/67/CEE possono essere adottate misure quando il prezzo cif di uno o più prodotti superi notevolmente il prezzo d'entrata; che tale situazione può persistere e perciò stesso il mercato della Comunità subisce o rischia di subire perturbazioni;

considerando che a norma del regolamento (CEE) n. 1968/73 un superamento notevole del prezzo d'entrata sussiste quando il prezzo cif supera il prezzo d'entrata almeno del 2%; che tale superamento rischia di persistere quando si constata uno squilibrio tra l'offerta e la domanda e tale squilibrio rischia di protrarsi in considerazione della prevedibile evoluzione della produzione e dei prezzi di mercato;

considerando che l'elevato livello dei prezzi nel commercio internazionale può ostacolare l'importazione nella Comunità del frumento tenero, dell'orzo, del granturco, dell'avena, del sorgo, di semole e semolini di frumento o provocarne l'uscita dalla Comunità;

considerando che una siffatta situazione può essere attualmente constatata; che per garantire la sicurezza degli approvvigionamenti nella Comunità occorre fissare un prelievo all'esportazione per questi prodotti;

considerando che i rapporti esistenti fra il prodotto di base e i suoi prodotti trasformati, nonché la situazione del mercato di taluni prodotti trasformati

rendono altresì necessario stabilire un prelievo all'esportazione di tali prodotti; che, tuttavia, la situazione dei prodotti trasformati a base di granturco e di sorgo non richiede attualmente la fissazione di un prelievo all'esportazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1964/73 del Consiglio, del 17 luglio 1973 ⁽⁵⁾, ha fissato il prezzo d'entrata dei cereali per la campagna di commercializzazione 1973/1974;

considerando che a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1968/73 il prelievo all'esportazione deve essere fissato prendendo in considerazione la situazione e le prospettive di evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali e dei loro prezzi sul mercato della Comunità e, dall'altra, dei prezzi dei cereali e dei prodotti del settore cereali sul mercato mondiale; che, conformemente allo stesso testo, occorre altresì assicurare ai mercati di cereali una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e, inoltre, tener conto dell'aspetto economico delle esportazioni e dell'importanza di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità;

considerando che per i prodotti di cui all'articolo 1 c) e d) del regolamento n. 120/67/CEE, esclusi i prodotti amidacei, si deve inoltre tener conto degli elementi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1968/73;

considerando che il prelievo all'esportazione può essere differenziato qualora la situazione del mercato mondiale o le particolari esigenze di taluni mercati lo rendano necessario;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è opportuno prendere in considerazione per il calcolo dei medesimi

— per le valute che sono mantenute fra loro all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti del 2,25%, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,

— per le altre valute, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei corsi di cambio in contanti di ciascuna di queste valute, constatati per un periodo determinato, rispetto alle valute della Comunità di cui al comma precedente;

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 141 del 28. 5. 1973, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. L 201 del 21. 7. 1973, pag. 10.

⁽⁴⁾ GU n. L 272 del 29. 9. 1973, pag. 18.

⁽⁵⁾ GU n. L 201 del 21. 7. 1973, pag. 3.

considerando che l'applicazione delle regole suesposte all'attuale situazione dei mercati nel settore dei cereali e in particolare ai corsi o ai prezzi di questi prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale induce a fissare i prelievi all'esportazione conformemente a quanto indicato nell'allegato del presente regolamento ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il prelievo all'esportazione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 1968/73 è fissato nell'allegato per i prodotti in esso indicati.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 dicembre 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 1973.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 28 dicembre 1973 che fissa i prelievi all'esportazione nel settore dei cereali

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	u.c./tonnellata
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato, con esclusione delle sementi ufficialmente certificate (1)	80,00
ex 10.03	Orzo, con esclusione delle sementi ufficialmente certificate (1)	15,00
10.04	Avena, con esclusione delle sementi ufficialmente certificate (1)	15,00
10.05 B	Granturco diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	25,00
10.07 C	Sorgo	5,00
ex 11.01 A	Farina di frumento tenero	30,00
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento (grano duro)	30,00
11.02 A I b)	Semole e semolini di grano tenero	30,00
11.01 C	Farina d'orzo	7,00
11.01 D	Farina d'avena	7,00
11.02 A III	Semole e semolini d'orzo	7,00
11.02 A IV	Semole e semolini d'avena	7,00
11.02 B I a) 1	Cereali mondati (decorticati o filati) d'orzo	7,00
11.02 B I a) 2 aa)	Avena spuntata	15,00
11.02 B I a) 2 bb)	Cereali mondati (decorticati o filati) d'avena	7,00
11.02 B I b) 1	Cereali mondati e tagliati o spezzati (detti grütze o grutten) di orzo	7,00
11.02 B I b) 2	Cereali mondati e tagliati o spezzati (detti grütze o grutten) di avena	7,00
11.02 B II a)	Cereali mondati (decorticati o filati) anche tagliati o spezzati di frumento (grano)	53,20
11.02 C I	Cereali perlati di frumento (grano)	56,00
11.02 C III	Cereali perlati d'orzo	7,00
11.02 C IV	Cereali perlati d'avena	7,00

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	u.c./tonnellata
11.02 D I	Cereali solamente spezzati di frumento (grano)	40,80
11.02 D III	Cereali solamente spezzati d'orzo	15,00
11.02 D IV	Cereali solamente spezzati d'avena	15,00
11.02 E I a) 1	Cereali schiacciati di orzo	15,00
11.02 E I a) 2	Cereali schiacciati di avena	15,00
11.02 E I b) 1	Fiocchi d'orzo	7,00
11.02 E I b) 2	Fiocchi d'avena	7,00
11.02 E II a)	Cereali schiacciati o fiocchi di frumento (grano)	56,00
11.02 F I	Agglomerati (pellets) di frumento (grano)	40,80
11.02 F III	Agglomerati (pellets) di orzo	15,00
11.02 F IV	Agglomerati (pellets) d'avena	15,00
11.02 F VI	Agglomerati (pellets) di riso	153,00
11.02 G I	Germi di frumento (grano) anche sfarinati	10,00
11.07 A I a)	Malto non torrefatto di frumento (grano) presentato sotto forma di farina	71,20
11.07 A I b)	Malto non torrefatto di frumento (grano) presentato sotto forma diversa da quella di farina	53,20
11.07 A II a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	8,90
11.07 A II b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	6,65
11.07 B	Malto torrefatto	7,75
23.02 A I a)	Crusche, staccature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali di granturco o di riso, il cui tenore in amido è inferiore od uguale al 35 % in peso	3,60
23.02 A I b) 1	Crusche, staccature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali di granturco o di riso, il cui tenore in amido è superiore al 35 % e inferiore od uguale al 45 % in peso e che hanno subito un processo di denaturazione	3,60
23.02 A I b) 2	Crusche, staccature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali di granturco o di riso, il cui tenore in amido è superiore al 35 % in peso e che non hanno subito un processo di denaturazione, o che hanno subito un processo di denaturazione e il cui tenore in amido è superiore al 45 % in peso	3,60
23.02 A II a)	Crusche, staccature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali diversi dal granturco e dal riso, il cui tenore in amido è inferiore od uguale al 28 % in peso, e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non eccede il 10 % in peso oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore all'1,5 % in peso	3,60
23.02 A II b)	Crusche, staccature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali diversi dal granturco e dal riso, che non figurano al numero di nomenclatura 23.02 A II a)	3,60

(1) S'intende per sementi ufficialmente certificate, le sementi contenute negli imballaggi ufficialmente chiusi e ufficialmente contrassegnati come « sementi di base » o « sementi certificate della prima riproduzione » o « sementi certificate della seconda riproduzione » in conformità alle disposizioni della direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2309/66) e della decisione del Consiglio, del 26 marzo 1973, relativa all'equivalenza delle sementi prodotte in Danimarca, in Irlanda e nel Regno Unito (GU n. L 106 del 20. 4. 1973, pag. 12).

REGOLAMENTO (CEE) N. 3515/73 DELLA COMMISSIONE
del 28 dicembre 1973
che fissa i prelievi applicabili al riso e alle rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto ⁽²⁾ allegato al trattato relativo all'adesione dei nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica ⁽³⁾, firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972, in particolare l'articolo 11, paragrafo 5,

visto il parere del Comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione del riso e di rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2365/73 ⁽⁴⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,

— per le altre monete un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui all'alinea precedente;

considerando che l'applicazione delle norme e modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 2365/73 ai prezzi d'offerta e ai corsi di questo giorno, pervenuti a conoscenza della Commissione, porta a modificare i prelievi attualmente in vigore come è indicato nella tabella allegata al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da percepire all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento n. 359/67/CEE sono fissati nel modo indicato nella tabella allegata al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 1973.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.

⁽³⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU n. L 245 del 1° 9. 1973, pag. 7.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 28 dicembre 1973 che fissa i prelievi applicabili al riso
e alle rotture di riso

N. della tariffa	Designazione delle merci	Paesi terzi	(u.c. / 100 kg)	
			SAMA	PTOM ⁽¹⁾ ⁽²⁾
10.06	Riso :			
	A. Risone o riso semigreggio :			
	I. risone :			
	a) a grani tondi	0	0	
	b) a grani lunghi	0	0	
	II. riso semigreggio :			
	a) a grani tondi	0	0	
	b) a grani lunghi	0	0	
	B. Riso semilavorato o riso lavorato :			
	I. riso semilavorato :			
	a) a grani tondi	0	0	
	b) a grani lunghi	0	0	
	II. riso lavorato :			
	a) a grani tondi	0	0	
b) a grani lunghi	0	0		
C. Rotture	0	0		

¹⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 521/70, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari dei SAMA e PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

²⁾ Questo prelievo è applicabile soltanto alle importazioni rispondenti alle condizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 540/70.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3516/73 DELLA COMMISSIONE

del 28 dicembre 1973

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per il riso e le rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto⁽²⁾ allegato al trattato relativo all'adesione dei nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica⁽³⁾, firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972, in particolare l'articolo 13, paragrafo 6,

visto il parere del Comitato monetario,

considerando che i supplementi aggiuntivi ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di riso e di rotture di riso devono contenere un supplemento per il mese in corso e un supplemento per ciascuno dei mesi seguenti, fino all'spirazione del termine di validità del certificato; che tale termine di validità è definito all'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2637/70 della Commissione, del 23 dicembre 1970⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 128/73⁽⁵⁾;considerando che il regolamento n. 365/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2435/70⁽⁷⁾, ha stabilito le norme per la fissazione in anticipo dei prelievi applicabili al riso e alle rotture di riso;considerando che, ai sensi del regolamento n. 365/67/CEE quando il prezzo cif del riso semigreggio, del riso lavorato o delle rotture, determinato il giorno della fissazione dei supplementi, è più elevato del prezzo cif di acquisto a termine per lo stesso prodotto, il supplemento deve essere, in linea di massima, fissato in un importo pari alla differenza fra questi due prezzi; che il prezzo cif è quello determinato, conformemente all'articolo 16 del regolamento n. 359/67/CEE, il giorno della fissazione dei supplementi; che le modalità per la determinazione dei prezzi cif sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1613/71⁽⁸⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 363/72⁽⁹⁾; che il prezzo cif di acquisto a termine deve essere determinato ugualmente in

conformità dell'articolo 16 del regolamento n. 359/67/CEE, ma sulla base delle offerte nei porti del Mare del Nord; che, per una importazione da effettuare durante il mese nel corso del quale è stato rilasciato il titolo di importazione, detto prezzo deve essere il prezzo cif valido per imbarco durante tale mese; che, per una importazione da effettuare durante il mese successivo a quello nel corso del quale è stato rilasciato il titolo di importazione, detto prezzo deve essere il prezzo cif valido per imbarco durante il mese per il quale è prevista l'importazione; che, per effettuare un'importazione durante gli altri mesi di validità del titolo, detto prezzo deve essere il prezzo cif valido per imbarco durante il mese precedente quello nel corso del quale è prevista l'importazione; che, se non vi è offerta a termine per imbarco nel corso di un determinato mese, detto prezzo è quello praticato per imbarco durante l'ultimo mese in cui esiste un'offerta a termine;

considerando che, se il prezzo cif stabilito il giorno della fissazione della tabella dei supplementi è uguale al prezzo cif d'acquisto a termine o lo supera di un importo che non oltrepassa 0,025 unità di conto per 100 kg, il supplemento è uguale a 0 unità di conto;

considerando che, in circostanze eccezionali e entro determinati limiti, il tasso del supplemento può, tuttavia, essere fissato ad un livello superiore;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre monete un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui all'alinea precedente;

considerando che, come risulta dall'insieme delle disposizioni precitate, i supplementi devono essere stabiliti come indicato nella tabella allegata al presente regolamento; che l'importo dei supplementi deve essere modificato solo quando l'applicazione delle suddette disposizioni comporta una modifica superiore a 0,025 unità di conto,

⁽¹⁾ GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.⁽³⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.⁽⁴⁾ GU n. L 283 del 29. 12. 1970, pag. 15.⁽⁵⁾ GU n. L 17 del 20. 1. 1973, pag. 16.⁽⁶⁾ GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 32.⁽⁷⁾ GU n. L 262 del 3. 12. 1970, pag. 3.⁽⁸⁾ GU n. L 168 del 27. 7. 1971, pag. 28.⁽⁹⁾ GU n. L 46 del 22. 2. 1972, pag. 9.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

sono adottati come indicato nella tabella allegata al presente regolamento.

Articolo 1

Articolo 2

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di riso e di rotture di riso

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 1973.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 28 dicembre 1973 che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per il riso e le rotture di riso

<i>(u.c. / 100 kg)</i>					
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente 1	1° term. 2	2° term. 3	3° term. 4
10.06	Riso :				
	A. Risone o riso semigreggio :				
	I. risone :				
	a) a grani tondi	0	0	0	—
	b) a grani lunghi	0	0	0	0
	II. riso semigreggio :				
	a) a grani tondi	0	0	0	—
	b) a grani lunghi	0	0	0	0
	B. Riso semilavorato o riso lavorato :				
	I. riso semilavorato :				
	a) a grani tondi	0	0	0	—
	b) a grani lunghi	0	0	0	0
	II. riso lavorato :				
	a) a grani tondi	0	0	0	—
b) a grani lunghi	0	0	0	0	
C. Rotture		0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 3517/73 DELLA COMMISSIONE
del 28 dicembre 1973
che fissa le restituzioni all'esportazione per il riso e le rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore del riso⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto⁽²⁾ allegato al trattato relativo all'adesione dei nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica⁽³⁾, firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, quarto comma, prima frase,

visto il parere del Comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 17 del regolamento n. 359/67/CEE, la differenza fra i corsi od i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che in virtù dell'articolo 2 del regolamento n. 366/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, che stabilisce, nel settore del riso, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri di determinazione del loro importo⁽⁴⁾, modificato dal regolamento n. 1019/67/CEE⁽⁵⁾, le restituzioni devono essere fissate tenendo presente la situazione e le prospettive di evoluzione, da un lato, delle disponibilità in riso e in rotture e dei loro prezzi sul mercato della Comunità e, dall'altro, dei prezzi del riso e delle rotture sul mercato mondiale; che, in conformità della stessa disposizione, occorre altresì assicurare ai mercati del riso una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni prospettate e dell'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità;

considerando che il regolamento n. 669/67/CEE⁽⁶⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1057/68⁽⁷⁾, ha fissato la quantità massima di rotture che può contenere il riso per il quale è fissata la restituzione all'esportazione, ed ha determinato la percentuale di diminuzione da applicare a tale restituzione quando la pro-

porzione di rotture contenute nel riso esportato è superiore alla detta quantità massima;

considerando che il regolamento n. 366/67/CEE ha definito nell'articolo 3, i criteri specifici di cui bisogna tener conto per il calcolo della restituzione all'esportazione del riso e delle rotture;

considerando che la situazione del mercato mondiale e le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta alla settimana; che essa può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 % un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,

— per le altre monete un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui all'alinea precedente;

considerando che l'applicazione di dette regole e criteri alla situazione attuale del mercato del riso ed in particolare al corso o prezzo del riso e rotture nella Comunità e sul mercato mondiale porta a fissare la restituzione negli importi elencati in allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento n. 359/67/CEE, ad esclusione di quelli visti al paragrafo 1 c) dello stesso articolo, sono fissati agli importi ripresi in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1974.

(1) GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.

(2) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.

(3) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.

(4) GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 34.

(5) GU n. 311 del 21. 12. 1967, pag. 13.

(6) GU n. 241 del 5. 10. 1967, pag. 6.

(7) GU n. L 179 del 25. 7. 1968, pag. 31.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 1973.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 28 dicembre 1973 che fissa le restituzioni all'exportazione per il riso e le rotture di riso

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Ammontare delle restituzioni (u.c. / 100 kg)
10.06	<p>Riso :</p> <p>A. Risone o riso semigreggio :</p> <p>I.</p> <p>II. riso semigreggio :</p> <p>a) a grani tondi</p> <p>b) a grani lunghi</p> <p>B. Riso semilavorato o riso lavorato :</p> <p>I. riso semilavorato :</p> <p>a) a grani tondi</p> <p>b) a grani lunghi</p> <p>II. riso lavorato :</p> <p>a) a grani tondi</p> <p>b) a grani lunghi</p> <p>C. Rotture</p>	<p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p>

L'ammontare che è opportuno aggiungere eventualmente alle restituzioni, conformemente all'articolo 1 del regolamento n. 719/67/CEE, è 0,20 u.c./100 kg.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3518/73 DELLA COMMISSIONE

del 28 dicembre 1973

che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore del riso⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto⁽²⁾ allegato al trattato relativo all'adesione dei nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica⁽³⁾, firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972, in particolare l'articolo 17, paragrafo 4, primo comma,

visto il parere del Comitato monetario,

considerando che in virtù dell'articolo 17, paragrafo 4, primo comma, del regolamento n. 359/67/CEE la restituzione applicabile alle esportazioni di riso e di rotture di riso il giorno della presentazione della domanda del titolo, adeguata in funzione del prezzo di entrata che sarà valido nel mese dell'esportazione deve essere applicata, a richiesta, ad una esportazione da effettuare entro il periodo di validità del titolo;

considerando che il regolamento n. 474/67/CEE⁽⁴⁾ modificato dal regolamento (CEE) n. 1397/68⁽⁵⁾, ha stabilito le modalità della fissazione anticipata della restituzione all'esportazione del riso e delle rotture di riso;

considerando che, in virtù di detto regolamento, la restituzione applicabile il giorno della presentazione della domanda deve essere, in caso di fissazione anticipata, diminuita di un importo uguale al massimo alla differenza tra il prezzo cif d'acquisto a termine ed il prezzo cif allorquando il primo è superiore al secondo di 0,025 unità di conto per 100 kg; che per contro la restituzione deve essere aumentata di un importo uguale al massimo alla differenza tra il prezzo cif e il prezzo cif d'acquisto a termine allorquando il primo è superiore al secondo di 0,025 unità di conto per 100 kg;

considerando che il prezzo cif è quello determinato conformemente all'articolo 16 del regolamento n. 359/67/CEE; che il prezzo cif d'acquisto a termine è quello stabilito conformemente all'articolo 3, para-

grafo 2, del regolamento n. 365/67/CEE⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2435/70⁽⁷⁾, prendendo come base, per ogni mese di validità del titolo di esportazione, il prezzo cif calcolato sulla base delle offerte per imbarco nel mese in cui sarà effettuata l'esportazione;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 % un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre monete un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui all'alinea precedente;

considerando che, come risulta dal complesso delle disposizioni precite, il correttivo applicabile il 1° gennaio 1974 deve essere fissato nel modo indicato nella tabella allegata al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di riso e di rotture di riso, di cui all'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento n. 359/67/CEE, è fissato nella tabella allegata al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 1973.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.

⁽³⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU n. 204 del 24. 8. 1967, pag. 20.

⁽⁵⁾ GU n. L 222 del 10. 9. 1968, pag. 6.

⁽⁶⁾ GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 32.

⁽⁷⁾ GU n. L 262 del 3. 12. 1970, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3519/73 DELLA COMMISSIONE
del 28 dicembre 1973
che fissa i prelievi all'esportazione nel settore del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore del riso⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2737/73 del Consiglio, dell'8 ottobre 1973, che definisce le norme generali applicabili nel settore del riso in caso di perturbazione⁽³⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

visto il parere del Comitato monetario,

considerando che a norma dell'articolo 21 del regolamento n. 359/67/CEE possono essere adottate misure quando il prezzo cif di uno o più prodotti superi notevolmente il prezzo d'entrata; che tale situazione può persistere e perciò stesso il mercato della Comunità subisce o rischia di subire perturbazioni;

considerando che a norma del regolamento (CEE) n. 2737/73 un superamento notevole del prezzo d'entrata sussiste quando il prezzo cif supera il prezzo d'entrata almeno del 2 %; che tale superamento rischia di persistere quando si constata uno squilibrio tra l'offerta e la domanda e tale squilibrio rischia di protarsi in considerazione della prevedibile evoluzione della produzione e dei prezzi di mercato;

considerando che l'elevato livello dei prezzi nel commercio internazionale può ostacolare l'importazione nella Comunità del riso o provocarne l'uscita dalla Comunità;

considerando che una siffatta situazione può essere attualmente constatata; che per garantire la sicurezza degli approvvigionamenti nella Comunità occorre fissare un prelievo all'esportazione per questo prodotto;

considerando che i rapporti esistenti fra il riso e i prodotti trasformati nonché la situazione del mercato di questi prodotti rendono altresì necessario stabilire un prelievo all'esportazione per l'insieme dei prodotti trasformati a base di riso;

considerando che i prezzi d'entrata del riso semigreggio, del riso lavorato e delle rotture di riso sono stati

fissati per la campagna 1973/1974 dai regolamenti (CEE) n. 1962/73⁽⁴⁾ e 2024/73⁽⁵⁾;

considerando che a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2737/73 il prelievo all'esportazione deve essere fissato prendendo in considerazione la situazione e le prospettive di evoluzione, da una parte, delle disponibilità del riso e dei loro prezzi sul mercato della Comunità e, dall'altra dei prezzi del riso e dei prodotti trasformati del settore del riso sul mercato mondiale; che, conformemente allo stesso testo, occorre altresì assicurare ai mercati del riso una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e, inoltre, tener conto dell'aspetto economico delle esportazioni e dell'opportunità di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità;

considerando che per i prodotti di cui all'articolo 1 c) del regolamento n. 359/67/CEE, si deve inoltre tener conto degli elementi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2737/73;

considerando che il prelievo all'esportazione può essere differenziato qualora la situazione del mercato mondiale o le particolari esigenze di taluni mercati lo rendano necessario;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è opportuno prendere in considerazione per il calcolo dei medesimi:

- per le valute che sono mantenute fra loro all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti del 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre valute, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei corsi di cambio in contanti di ciascuna di queste valute, constatati per un periodo determinato, rispetto alle valute della Comunità di cui al comma precedente;

considerando che l'applicazione delle regole suesposte all'attuale situazione dei mercati nel settore del riso e in particolare ai corsi o ai prezzi di questi prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale induce a fissare i prelievi all'esportazione conformemente a quanto indicato nell'allegato del presente regolamento;

(1) GU n. L 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.

(2) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.

(3) GU n. L 282 del 9. 10. 1973, pag. 13.

(4) GU n. L 201 del 21. 7. 1973, pag. 1.

(5) GU n. L 206 del 27. 7. 1973, pag. 30.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i cereali,

2737/73 è fissato nell'allegato per i prodotti in esso indicati.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 2

Articolo 1

Il prelievo all'esportazione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, primo trattino, del regolamento (CEE) n.

Il presente regolamento entra in vigore il 29 dicembre 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 1973.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 28 dicembre 1973 che fissa i prelievi all'esportazione nel settore del riso

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	u.c./100 kg
10.06 A I a)	Risone a grani tondi	40,000
10.06 A I b)	Risone a grani lunghi	40,000
10.06 A II a)	Riso semigreggio a grani tondi	40,000
10.06 A II b)	Riso semigreggio a grani lunghi	40,000
10.06 B I a)	Riso semilavorato a grani tondi	50,000
10.06 B I b)	Riso semilavorato a grani lunghi	50,000
10.06 B II a)	Riso lavorato a grani tondi	50,000
10.06 B II b)	Riso lavorato a grani lunghi	50,000
10.06 C	Rotture di riso	20,000
11.01 F	Farina di riso	—
11.02 A VI	Semole e semolini di riso	21,200
11.02 E II e) 1	Fiocchi di riso	28,000
11.08 A II	Amido di riso	—

REGOLAMENTO (CEE) N. 3520/73 DELLA COMMISSIONE

del 27 dicembre 1973

che fissa i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1346/73⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽³⁾, modificato da ultimo dall'atto⁽⁴⁾ allegato al trattato relativo all'adesione dei nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica⁽⁵⁾, firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

visto il parere del Comitato monetario,

considerando che le norme da applicare per il calcolo dell'elemento mobile del prelievo all'importazione sui prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono contenute nell'articolo 14, paragrafo 1 A, del regolamento n. 120/67/CEE e nell'articolo 12, paragrafo 1 a), del regolamento n. 359/67/CEE; che l'incidenza sul loro costo di produzione dei prelievi applicabili ai loro prodotti di base è determinata, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1052/68 del Consiglio, del 23 luglio 1968, relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 881/73⁽⁷⁾, dalla media dei prelievi applicabili a tali prodotti di base nei primi 25 giorni del mese precedente quello dell'importazione; che tale media, modificata in funzione del prezzo d'entrata dei prodotti di base in causa, in vigore nel mese dell'importazione è calcolata in funzione della quantità di prodotti di base che si considera utilizzata nella fabbricazione del prodotto trasformato o del prodotto concorrente impiegato come riferimento per i prodotti trasformati che non contengono cereali;

considerando che, in applicazione del regolamento (CEE) n. 1080/68 della Commissione, del 26 luglio 1968, relativo alle modalità di calcolo del prelievo applicabile ai prodotti trasformati a base di cereali e di

riso ed alla fissazione anticipata del prelievo per taluni di essi⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1047/73⁽⁹⁾, il prelievo così determinato dopo l'aggiunta dell'elemento fisso, valido in principio per un mese, è modificato quando il prelievo applicabile ai prodotti di base si discosta dalla media dei prelievi, computata nella maniera sopra descritta, di più di 0,25 unità di conto per 100 kg;

considerando che per taluni prodotti trasformati il prelievo deve essere diminuito dell'incidenza della restituzione alla produzione accordata ai prodotti di base in vista della loro trasformazione, conformemente all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1052/68 e all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1080/68;

considerando che l'elemento fisso del prelievo è stato definito dal regolamento (CEE) n. 1052/68;

considerando che, al fine di tener conto degli interessi degli Stati africani e malgascio associati e dei paesi e territori d'oltremare, nonché della Repubblica unita di Tanzania, della Repubblica dell'Uganda e della Repubblica del Kenya, il prelievo nei loro riguardi deve essere diminuito dell'importo dell'elemento fisso per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, nonché d'una parte dell'elemento mobile per alcuni di essi; che tale diminuzione deve essere effettuata conformemente all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 522/70 del Consiglio, del 17 marzo 1970, relativo al regime applicabile ai prodotti trasformati a base di cereali e di riso, originari degli Stati africani e malgascio e dei paesi e territori d'oltremare⁽¹⁰⁾ e all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 653/71 del Consiglio, del 30 marzo 1971, relativo al prelievo applicabile ai prodotti trasformati a base di cereali e di riso originari della Repubblica unita di Tanzania, della Repubblica dell'Uganda e della Repubblica del Kenya⁽¹¹⁾, modificati dal regolamento (CEE) n. 1036/72⁽¹²⁾;

considerando che dall'entrata in vigore del Protocollo di Ginevra (1967) allegato all'accordo GATT, il prelievo che deve essere percepito per i prodotti di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 1052/68 sotto la voce tariffaria 07.06 A è limitato, come è previsto dall'articolo 4, paragrafo 2, di tale regolamento, all'ammontare che risulta dall'applicazione dell'aliquota del dazio consolidato nel quadro del GATT;

(1) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

(2) GU n. L 141 del 28. 5. 1973, pag. 8.

(3) GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.

(4) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.

(5) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.

(6) GU n. L 179 del 25. 7. 1968, pag. 8.

(7) GU n. L 86 del 31. 3. 1973, pag. 30.

(8) GU n. L 181 del 27. 7. 1968, pag. 6.

(9) GU n. L 104 del 19. 4. 1973, pag. 30.

(10) GU n. L 65 del 21. 3. 1970, pag. 10.

(11) GU n. L 76 del 31. 3. 1971, pag. 2.

(12) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 18.

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 % un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre monete un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui all'alinea precedente;

considerando che, secondo l'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento n. 120/67/CEE, la nomenclatura prevista dal presente regolamento è ripresa nella tariffa doganale comune,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi che debbono essere percepiti all'atto dell'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettera d), del regolamento n. 120/67/CEE e all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 359/67/CEE, e rilevanti dal regolamento (CEE) n. 1052/68, sono fissati all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 dicembre 1973.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

ALLEGATO

Numero tariffario	Nomenclatura a testo semplificato	Prelevi in u.c./100 kg	
		Paesi terzi (ad esclusione dei SAMA, PTOM, Rep. un. Tanzania, Rep. Uganda, Rep. Kenya)	SAMA, PTOM, Rep. un. Tanzania, Rep. Uganda, Rep. Kenya
07.06 A	Radici di manioca, d'arrow-root, di salep e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido, ad esclusione delle patate dolci	0,022 ⁽¹⁾	0 ⁽¹⁾
11.01 C	Farina d'orzo ⁽²⁾	0,720	0,220
11.01 D	Farina d'avena ⁽²⁾	0,500	0
11.01 E I	Farina di granturco, il cui tenore in materie grasse è inferiore od uguale all'1,5 % in peso ⁽²⁾	0,500	0
11.01 E II	Farina di granturco, il cui tenore in materie grasse è superiore all'1,5 % in peso ⁽²⁾	0,250	0
11.01 F	Farina di riso ⁽²⁾	0,250	0
11.01 G	Farina di saraceno ⁽²⁾	0,500	0
11.01 H	Farina di miglio ⁽²⁾	0,491	0,241
11.01 I J	Farina di scagliola ⁽²⁾	0,250	0
11.01 K	Farina di sorgo ⁽²⁾	0,250	0
11.01 L	Farine di cereali diverse da quelle di frumento (grano), di frumento segalato, di segala, d'orzo, d'avena, di granturco, di riso, di saraceno, di miglio, di scagliola o di sorgo ⁽²⁾	0,250	0
11.02 A II	Semole e semolini di segala ⁽²⁾	2,804	2,304
11.02 A III	Semole e semolini d'orzo ⁽²⁾	0,720	0,220
11.02 A IV	Semole e semolini d'avena ⁽²⁾	0,500	0
11.02 A V a) 1	Semole e semolini di granturco, il cui tenore in materie grasse è inferiore od uguale all'1,5 % in peso, destinati all'industria della birra ⁽²⁾	0,500	0
11.02 A V a) 2	Semole e semolini di granturco, il cui tenore in materie grasse è inferiore od uguale all'1,5 % in peso, non destinati all'industria della birra ⁽²⁾	0,500	0
11.02 A V b)	Semole e semolini di granturco, il cui tenore in materie grasse è superiore all'1,5 % in peso ⁽²⁾	0,250	0
11.02 A VI	Semole e semolini di riso ⁽²⁾	0,250	0
11.02 A VII	Semole e semolini di saraceno ⁽²⁾	0,500	0
11.02 A VIII	Semole e semolini di miglio ⁽²⁾	0,491	0,241

Numero tariffario	Nomenclatura a testo semplificato	Prelievi in u.c./100 kg	
		Paesi terzi (ad esclusione dei SAMA, PTOM, Rep. un. Tanzania, Rep. Uganda, Rep. Kenya)	SAMA, PTOM, Rep. un. Tanzania, Rep. Uganda, Rep. Kenya
11.02 A IX	Semole e semolini di sorgo (*)	0,250	0
11.02 A X	Semole e semolini di cereali diversi da quelli di frumento (grano), spelta, frumento segalato, segala, orzo, avena, granturco, riso, saraceno, miglio o sorgo (*)	0,250	0
11.02 B I a) 1	Cereali mondati (decorticati o filati) d'orzo (*)	0,445	0,195
11.02 B I a) 2 aa)	Avena spuntata	0,250	0
11.02 B I a) 2 bb)	Cereali mondati (decorticati o filati) d'avena (*)	0,250	0
11.02 B I a) 3	Cereali mondati (decorticati o filati) di grano saraceno (*)	0,250	0
11.02 B I a) 4	Cereali mondati (decorticati o filati) di miglio (*)	0,628	0,378
11.02 B I b) 1	Cereali mondati e tagliati o spezzati (detti grütze o grutten) di orzo (*)	0,445	0,195
11.02 B I b) 2	Cereali mondati e tagliati o spezzati (detti grütze o grutten) di avena (*)	0,250	0
11.02 B I b) 3	Cereali mondati e tagliati o spezzati (detti grütze o grutten) di grano saraceno (*)	0,250	0
11.02 B I b) 4	Cereali mondati e tagliati o spezzati (detti grütze o grutten) di miglio (*)	0,628	0,378
11.02 B II a)	Cereali mondati (decorticati o filati) anche tagliati o spezzati di frumento (grano) (*)	0,250	0
11.02 B II b)	Cereali mondati (decorticati o filati) anche tagliati o spezzati di segala (*)	1,952	1,702
11.02 B II c)	Cereali mondati (decorticati o filati) anche tagliati o spezzati di granturco (*)	0,250	0
11.02 B II d)	Cereali mondati (decorticati o filati) anche tagliati o spezzati di sorgo (*)	0,250	0
11.02 B II e)	Cereali mondati (decorticati o filati) anche tagliati o spezzati diversi da quelli di frumento (grano), segala, granturco, orzo, avena, saraceno, miglio o sorgo (*)	0,250	0
11.02 C I	Cereali perlati di frumento (grano) (*)	0,250	0
11.02 C II	Cereali perlati di segala (*)	2,298	2,048
11.02 C III	Cereali perlati d'orzo (*)	0,805	0,305
11.02 C IV	Cereali perlati d'avena (*)	0,250	0
11.02 C V	Cereali perlati di granturco (*)	0,250	0
11.02 C VI	Cereali perlati di saraceno (*)	0,250	0
11.02 C VII	Cereali perlati di miglio (*)	0,628	0,378
11.02 C VIII	Cereali perlati di sorgo (*)	0,250	0
11.02 C IX	Cereali perlati diversi da quelli di frumento (grano), segala, orzo, avena, granturco, saraceno, miglio o sorgo (*)	0,250	0

Numero tariffario	Nomenclatura a testo semplificato	Prelievi in u.c./100 kg	
		Paesi terzi (ad esclusione dei SAMA, PTOM, Rep. un. Tanzania, Rep. Uganda, Rep. Kenya)	SAMA, PTOM, Rep. un. Tanzania, Rep. Uganda, Rep. Kenya
11.02 D I	Cereali solamente spezzati di frumento (grano) (*)	0,250	0
11.02 D II	Cereali solamente spezzati di segala (*)	1,556	1,306
11.02 D III	Cereali solamente spezzati d'orzo (*)	0,374	0,124
11.02 D IV	Cereali solamente spezzati d'avena (*)	0,250	0
11.02 D V	Cereali solamente spezzati di granturco (*)	0,250	0
11.02 D VI	Cereali solamente spezzati di saraceno (*)	0,250	0
11.02 D VII	Cereali solamente spezzati di miglio (*)	0,491	0,241
11.02 D VIII	Cereali solamente spezzati di sorgo (*)	0,250	0
11.02 D IX	Cereali solamente spezzati diversi da quelli di frumento (grano), segala, orzo, avena, granturco, saraceno, miglio o sorgo (*)	0,250	0
11.02 E I a) 1	Cereali schiacciati di orzo (*)	0,374	0,124
11.02 E I a) 2	Cereali schiacciati di avena (*)	0,250	0
11.02 E I a) 3	Cereali schiacciati di saraceno (*)	0,250	0
11.02 E I a) 4	Cereali schiacciati di miglio (*)	0,491	0,241
11.02 E I b) 1	Fiocchi d'orzo (*)	0,744	0,244
11.02 E I b) 2	Fiocchi d'avena (*)	0,500	0
11.02 E I b) 3	Fiocchi di saraceno (*)	0,500	0
11.02 E I b) 4	Fiocchi di miglio (*)	0,925	0,425
11.02 E II a)	Cereali schiacciati o fiocchi di frumento (grano) (*)	0,500	0
11.02 E II b)	Cereali schiacciati o fiocchi di segala (*)	2,804	2,304
11.02 E II c)	Cereali schiacciati o fiocchi di granturco (*)	0,500	0
11.02 E II d)	Cereali schiacciati o fiocchi di sorgo (*)	0,500	0
11.02 E II e) 1	Fiocchi di riso (*)	0,500	0
11.02 E II e) 2	Cereali schiacciati o fiocchi di cereali diversi da quelli di frumento (grano), segala, orzo, avena, granturco, saraceno, miglio o sorgo ad esclusione dei fiocchi di riso (*)	0,500	0
11.02 F I	Agglomerati (pellets) di frumento (grano) (*)	0,500	0
11.02 F II	Agglomerati (pellets) di segala (*)	2,804	2,304
11.02 F III	Agglomerati (pellets) di orzo (*)	0,720	0,220

Numero tariffario	Nomenclatura a testo semplificato	Prelievi in u.c./100 kg	
		Paesi terzi (ad esclusione dei SAMA, PTOM, Rep. un. Tanzania, Rep. Uganda, Rep. Kenya)	SAMA, PTOM, Rep. un. Tanzania, Rep. Uganda, Rep. Kenya
11.02 F IV	Agglomerati (pellets) d'avena (*)	0,500	0
11.02 F V	Agglomerati (pellets) di granturco (*)	0,500	0
11.02 F VI	Agglomerati (pellets) di riso (*)	0,250	0
11.02 F VII	Agglomerati (pellets) di saraceno (*)	0,500	0
11.02 F VIII	Agglomerati (pellets) di miglio (*)	0,491	0,241
11.02 F IX	Agglomerati (pellets) di sorgo (*)	0,250	0
11.02 F X	Agglomerati (pellets) di cereali diversi da quelli di frumento (grano), segala, orzo, avena, granturco, riso, saraceno, miglio o sorgo (*)	0,250	0
11.02 G I	Germi di frumento (grano), anche sfarinati	0,500	0
11.02 G II	Germi di cereali diversi da quelli di frumento (grano), anche sfarinati	0,500	0
11.06 A	Farine e semolini denaturati di sago, di manioca, di arrow-root, di salep e di altre radici e tuberi di cui alla voce 07.06 della tariffa doganale comune	0,272	0
11.06 B I	Farine e semolini non denaturati di sago, di manioca, d'arrow-root, di salep e di altre radici e tuberi di cui alla voce 07.06 della tariffa doganale comune destinati alla fabbricazione di amido o fecola	1,700	0
11.06 B II	Farine e semolini non denaturati di sago, di manioca, d'arrow-root, di salep e di altre radici e tuberi di cui alla voce 07.06 della tariffa doganale comune non destinati alla fabbricazione di amido o fecola	1,700	0
11.07 A I a)	Malto non torrefatto di frumento (grano) presentato sotto forma di farina	0,900	0
11.07 A I b)	Malto non torrefatto di frumento (grano) presentato sotto forma diversa da quella di farina	0,900	0
11.07 A II a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	1,117 (*)	0,217
11.07 A II b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	1,062	0,162
11.07 B	Malto torrefatto	1,089 (*)	0,189
11.08 A I	Amido di granturco	1,700	0
11.08 A II	Amido di riso	2,550	0
11.08 A III	Amido di frumento (grano)	1,700	0
11.08 A IV	Fecola di patate	1,700	0
11.08 A V	Amidi di cereali diversi dal granturco, riso e frumento (grano), e fecola diverse dalla fecola di patate	1,700	0
11.09 A	Glutine allo stato secco, di frumento (grano)	15,000	0

Numero tariffario	Nomenclatura a testo semplificato	Prelievi in u.c./100 kg	
		Paesi terzi ad esclusione dei SAMA, PTOM, Rep. un. Tanzania, Rep. Uganda, Rep. Kenya)	SAMA, PTOM, Rep. un. Tanzania, Rep. Uganda, Rep. Kenya
11.09 B	Glutine diverso da quello presentato allo stato secco di frumento (grano)	15,000	0
17.02 B II a)	Glucosio diverso dal glucosio contenente, allo stato secco, 99 % o più, in peso, di prodotto puro ⁽³⁾ , sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	8,000	0
17.02 B II b)	Glucosio e sciroppo di glucosio, diversi dal glucosio e sciroppo di glucosio, contenenti, allo stato secco, 99 % o più, in peso, di prodotto puro ⁽³⁾ , presentati sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	5,500	0
17.05 B I	Glucosio aromatizzato o colorato sotto forma di polvere cristallina bianca anche agglomerata	8,000	0
17.05 B II	Glucosio e sciroppo di glucosio aromatizzati o colorati presentati sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca anche agglomerata	5,500	0
23.02 A I a)	Crusche, staccature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali di granturco o di riso, il cui tenore in amido è inferiore od uguale al 35 % in peso	0,012	0,012
23.02 A I b) 1	Crusche, staccature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali di granturco o di riso, il cui tenore in amido è superiore al 35 % e inferiore od uguale al 45 % in peso e che hanno subito un processo di denaturazione	0,020	0,020
23.02 A I b) 2	Crusche, staccature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali di granturco o di riso, il cui tenore in amido è superiore al 35 % in peso e che non hanno subito un processo di denaturazione, o che hanno subito un processo di denaturazione e il cui tenore in amido è superiore al 45 % in peso	0,039	0,039
23.02 A II a)	Crusche, staccature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali diversi dal granturco e dal riso, il cui tenore in amido è inferiore od uguale al 28 % in peso, e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non eccede il 10 % in peso oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore all'1,5 % in peso	0,010	0,010
23.02 A II b)	Crusche, staccature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali diversi dal granturco e dal riso, che non figurano al numero di nomenclatura 23.02 A II a)	0,039	0,039
23.03 A I	Avanzi della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate) con un tenore in proteine, riferito alla sostanza secca superiore al 40 % in peso	15,000	0

⁽³⁾ Tale prelievo è limitato al 6 % del valore in dogana.

⁽⁴⁾ Per la distinzione tra i prodotti delle voci 11.01 e 11.02 da un lato, e quelli della sottovoce 23.02 A dall'altro, si considerano come appartenenti alle voci 11.01 e 11.02 i prodotti che abbiano simultaneamente:

— un tenore in amido (determinato in base al metodo polarimetrico Ewers modificato), calcolato sulla materia secca, superiore al 45 % (in peso),

— un tenore in ceneri (in peso), calcolato sulla materia secca (dedotte le sostanze minerali che possono essere state aggiunte), inferiore o pari all'1,6 % per il riso, al 2,5 % per il frumento e la segala, al 3 % per l'orzo, al 4 % per il grano saraceno, al 5 % per l'avena ed al 2 % per gli altri cereali.

I germi di cereali, anche sfarinati, rientrano comunque nella voce 11.02.

⁽⁵⁾ Tale prodotto di cui alla sottovoce tariffaria 17.02 B I è soggetto, a norma del regolamento n. 189/66/CEE, allo stesso prelievo previsto per i prodotti di cui alla sottovoce 17.02 B II.

⁽⁶⁾ Conformemente al regolamento (CEE) n. 3375/73 questo prelievo è diminuito di 0,45 u.c./100 kg per i prodotti originari della Turchia.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3521/73 DELLA COMMISSIONE

del 27 dicembre 1973

che fissa i prelievi applicabili all'importazione degli alimenti composti per gli animali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE.

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1346/73 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,

visto il parere del Comitato monetario,

considerando che le norme da applicare per il calcolo dell'elemento mobile del prelievo all'importazione degli alimenti composti sono contenute nell'articolo 14, paragrafo 1 A, del regolamento n. 120/67/CEE; che l'incidenza sul loro costo di produzione dei prelievi applicabili ai loro prodotti di base è determinata, in virtù dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 968/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, relativo al regime applicabile agli alimenti composti a base di cereali per gli animali ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2196/69 ⁽⁴⁾, in funzione della media dei prelievi applicabili, nei primi 25 giorni del mese precedente quello dell'importazione, alle quantità di prodotti di base che si considerano utilizzate nella fabbricazione di tali alimenti composti, la media essendo modificata in funzione del prezzo d'entrata in vigore nel mese dell'importazione per i prodotti di base in causa;

considerando che il prelievo così determinato, dopo aggiunta dell'elemento fisso, è valido per un mese; che l'elemento fisso del prelievo è stato stabilito dall'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 968/68;

considerando che, per tener conto degli interessi degli Stati africani e malgascio associati e dei paesi e territori d'oltremare, nonché della Repubblica unita di Tanzania, della Repubblica dell'Uganda e della Repubblica del Kenya, il prelievo nei loro confronti dev'essere diminuito, per gli alimenti composti a base di cereali, dell'importo dell'elemento fisso, nonché d'una parte dell'elemento mobile per alcuni di essi, conformemente all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 522/70 del Consiglio, del 17 marzo 1970, relativo

al regime applicabile ai prodotti trasformati a base di cereali e di riso originari degli Stati africani e malgascio associati o dei paesi e territori d'oltremare ⁽⁵⁾, e all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 653/71 del Consiglio, del 30 marzo 1971, relativo al prelievo applicabile ai prodotti trasformati a base di cereali e di riso originari della Repubblica unita di Tanzania, della Repubblica dell'Uganda e della Repubblica del Kenya ⁽⁶⁾, modificati dal regolamento (CEE) n. 1036/72 ⁽⁷⁾;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 % un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre monete un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui all'alinea precedente;

considerando che secondo l'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento n. 120/67/CEE la nomenclatura prevista dal presente regolamento è ripresa nella tariffa doganale comune,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi che devono essere riscossi all'importazione degli alimenti composti contemplati dal regolamento n. 120/67/CEE e soggetti al regolamento (CEE) n. 968/68, sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1974.

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 141 del 28. 5. 1973, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. L 166 del 17. 7. 1968, pag. 2.

⁽⁴⁾ GU n. L 279 del 6. 11. 1969, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 65 del 21. 3. 1970, pag. 10.

⁽⁶⁾ GU n. L 76 del 31. 3. 1971, pag. 2.

⁽⁷⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 18.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 dicembre 1973.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

ALLEGATO

Numero della tariffa doganale comune	Nomenclatura a testo semplificato	Prelievi in u.c. 100 kg	
		Paesi terzi (salvo SAMA-PTOM, Rep. un. Tanzania, Rep. Uganda, Rep. Kenya)	SAMA. PTOM. Rep. un. Tanzania. Rep. Uganda. Rep. Kenya
	Preparazioni utilizzate nell'alimentazione degli animali di cui al regolamento (CEE) n. 968/68, contenenti isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle sottovoci 17.02 B e 17.05 B, e prodotti lattiero-caseari (delle voci o delle sottovoci 04.01, 04.02, 04.03, 04.04, 17.02 A o 17.05 A) contenenti amido o fecola o glucosio o sciroppo di glucosio :		
	non contenenti amido, o fecola o aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore od uguale a 10 % :		
23.07 B I a) 1	— non contenenti prodotti lattiero-caseari o il cui tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari è inferiore al 10 %	0,900	0
23.07 B I a) 2	— il cui tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari è uguale o superiore al 10 % ed inferiore al 50 %	11,041	10,141
	il cui contenuto, in peso, di amido, è superiore al 10 % ed inferiore o uguale al 30 % e :		
23.07 B I b) 1	— non contenenti prodotti lattiero-caseari o il cui tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari è inferiore al 10 %	0,900	0
23.07 B I b) 2	— il cui tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari è uguale o superiore al 10 % ed inferiore al 50 %	11,041	10,141
	il cui contenuto, in peso, di amido è superiore al 30 % e :		
23.07 B I c) 1	— non contenenti prodotti lattiero-caseari o il cui tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari è inferiore al 10 %	0,900	0
23.07 B I c) 2	— il cui tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari è uguale o superiore al 10 % ed inferiore al 50 %	11,041	10,141

REGOLAMENTO (CEE) N. 3522/73 DELLA COMMISSIONE

del 28 dicembre 1973

che fissa i prelievi all'esportazione per i prodotti amidacei

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1346/73⁽²⁾,

visto il regolamento n. 371/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, che fissa le restituzioni alla produzione per gli amidi, la fecola e il quellmehl⁽³⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 179/73⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2, ultima frase,

visto il parere del Comitato monetario,

considerando che, in virtù dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento n. 371/67/CEE, se i prezzi del granturco o del frumento tenero sul mercato mondiale superano l'ammontare di 6,80 unità di conto, può essere istituito un prelievo all'esportazione per i prodotti delle voci 11.08 A I, III, IV e V, 11.09, 17.02 B II, 17.05 B e 23.03 A I della tariffa doganale comune;

considerando che con regolamento (CEE) n. 1604/71 del 26 luglio 1971⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 347/73⁽⁶⁾, la Commissione ha stabilito le modalità d'applicazione di un prelievo all'esportazione per i prodotti amidacei; che l'articolo 2, paragrafo 1, di tale regolamento prevede che detto prelievo è istituito quando si sia constatato che il prelievo all'importazione per il granturco o per il grano tenero è inferiore di almeno 0,30 u.c./100 kg all'ammontare della restituzione alla produzione valida per il mese in corso e che la media dei prelievi valida durante i 15 giorni consecutivi seguenti è inferiore di almeno 0,30 u.c./100 kg alla media della restituzione alla produzione valida durante i detti 15 giorni;

considerando che il prelievo all'esportazione deve essere uguale, per 100 kg di prodotto di base, alla differenza fra la restituzione valida il giorno della fissazione di tale prelievo e la media dei prelievi all'importazione applicabili nei sette giorni precedenti quello dell'entrata in applicazione; che tale differenza deve essere moltiplicata, per i prodotti amidacei in questione, per i coefficienti che figurano nella colonna 4 dell'allegato al regolamento (CEE) n. 1052/68⁽⁷⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 881/73⁽⁸⁾;

considerando che la restituzione alla produzione per il granturco e il frumento tenero destinati alla fabbricazione dell'amido e del quellmehl è stabilita all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 371/67/CEE;

considerando che, in virtù dell'articolo 4 bis del regolamento (CEE) n. 1604/71, per i nuovi Stati membri gli importi da considerare rispettivamente come prelievo all'importazione e come restituzione alla produzione di cui agli articoli precedenti, sono, rispettivamente, il prelievo e la restituzione alla produzione del prodotto di cui trattasi diminuiti dell'importo compensativo applicabile;

considerando che il prelievo all'esportazione deve essere fissato una volta alla settimana; che esso è modificato soltanto nel caso in cui l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1604/71 comporti un aumento o una diminuzione superiore a 0,08 u.c./100 kg di prodotto di base;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,

— per le altre monete un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui all'alinea precedente;

considerando che l'applicazione dell'insieme delle disposizioni citate sopra ai prezzi sul mercato mondiale del granturco e del frumento tenero e ai prelievi all'importazione induce ad istituire un prelievo all'esportazione per i prodotti che figurano nell'allegato,

considerando che l'applicazione dell'insieme delle disposizioni citate sopra ai prezzi sul mercato mondiale del granturco e del frumento tenero e ai prelievi all'importazione induce ad istituire un prelievo all'esportazione per i prodotti che figurano nell'allegato,

(1) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

(2) GU n. L 141 del 28. 5. 1973, pag. 8.

(3) GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 40.

(4) GU n. L 25 del 30. 1. 1973, pag. 6.

(5) GU n. L 168 del 27. 7. 1971, pag. 11.

(6) GU n. L 38 del 10. 2. 1973, pag. 17.

(7) GU n. L 179 del 25. 7. 1968, pag. 8.

(8) GU n. L 86 del 31. 3. 1973, pag. 30.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 2**Articolo 1*

Per i prodotti che figurano nella tabella allegata al presente regolamento, i prelievi all'esportazione previsti all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento 371/67/CEE sono fissati come indicato in detta tabella.

Il presente regolamento entra in vigore il 29 dicembre 1973.

Esso è applicabile dal 29 dicembre 1973 per i prodotti amidacei a base di granturco e dal 31 dicembre 1973 per i prodotti amidacei a base di frumento tenero.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 1973.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

ALLEGATO

Numero della tariffa	Nomenclatura a testo semplificato	Prelievi all'esportazione in u.c./100 kg		
		Irlanda	Regno Unito	Altri Stati membri
11.08 A I	Amido di granturco	5-667	5-667	5,667
11.08 A III	Amido di frumento (grano)	10-798	10-798	10,798
11.08 A IV	Fecola di patate	5-667	5-667	5,667
11.08 A V	Amidi di cereali diversi dal granturco, riso e frumento (grano), e fecola diversa dalla fecola di patate	5-667	5-667	5,667
11.09 A	Glutine allo stato secco, di frumento (grano)	19-632	19-632	19,632
11.09 B	Glutine diverso da quello presentato allo stato secco di frumento (grano)	19-632	19-632	19,632
17.02 B II a)	Glucosio diverso dal glucosio contenente, allo stato secco, 99 % o più, in peso, di prodotto puro, sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata ⁽¹⁾	7-392	7-392	7,392
17.02 B II b)	Glucosio e sciroppo di glucosio, diversi dal glucosio e sciroppo di glucosio, contenenti, allo stato secco, 99 % o più, in peso, di prodotto puro, presentati sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca, anche agglomerata ⁽¹⁾	5-667	5-667	5,667
17.05 B I	Glucosio aromatizzato o colorato sotto forma di polvere cristallina bianca anche agglomerata	7-392	7-392	7,392
17.05 B II	Glucosio e sciroppo di glucosio aromatizzati o colorati presentati sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca anche agglomerata	5-667	5-667	5,667
23.03 A I	Avanzi della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate) aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca superiore a 40 %, in peso	7-040	7-040	7,040

⁽¹⁾ Tale prodotto di cui alla sottovoce tariffaria n. 17.02 B I è soggetto, a norma del regolamento n. 189/66/CEE, allo stesso prelievo previsto per i prodotti di cui alla sottovoce n. 17.02 B II.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3523/73 DELLA COMMISSIONE

del 28 dicembre 1973

che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato per ultimo dall'atto ⁽²⁾ allegato al trattato relativo all'adesione dei nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica ⁽³⁾, firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972, in particolare l'articolo 14, paragrafo 8,

visto il parere del Comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1443/73 ⁽⁴⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di

2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,

— per le altre monete un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui all'alinea precedente;

considerando che l'applicazione delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1443/73 ai prezzi di cui la Commissione ha avuto conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 804/68 sono fissati come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 1973.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.⁽²⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.⁽³⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.⁽⁴⁾ GU n. L 144 del 31. 5. 1973, pag. 44.

ALLEGATO

Nomenclatura tariffaria		Codice	Importo del prelievo u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci		
04.01	Latte e crema di latte, freschi, non concentrati né zuccherati :		
	A. aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6 % :		
	I. Iogurt, kephir, latte cagliato, siero di latte, latticello (o latte battuto) e altri tipi di latte fermentati o acidificati :		
	a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri	0110	12,85
	b) altri	0120	10,85
	II. altri :		
	a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri e aventi tenore, in peso, di materie grasse :		
	1. inferiore o uguale a 4 %	0130	10,85
	2. superiore a 4 %	0140	13,98
	b) non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse :		
	1. inferiore o uguale a 4 %	0150	9,85
2. superiore a 4 %	0160	12,98	
04.02	B. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse :		
	I. superiore a 6 % e inferiore o uguale a 21 %	0200	34,18
	II. superiore a 21 % e inferiore o uguale a 45 %	0300	72,30
	III. superiore a 45 %	0400	111,73
	Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati :		
	A. senza aggiunta di zuccheri :		
	I. Siero di latte	0500	3,39
	II. Latte e crema di latte, in polvere o granulati :		
	a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse :		
	1. inferiore o uguale a 1,5 %	0620	24,50
	2. superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	0720	68,95
3. superiore a 27 % ed inferiore o uguale a 29 %	0820	70,95	
4. superiore a 29 %	0920	84,59	
b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse :			
1. inferiore o uguale a 1,5 %	1020	18,50	
2. superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	1120	62,95	
3. superiore a 27 % ed inferiore o uguale a 29 %	1220	64,95	
4. superiore a 29 %	1320	78,59	
III. Latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere o granulati :			
a) in scatole metalliche ermeticamente chiuse di contenuto netto di 454 g o meno, o in recipienti di vetro contenenti 0,5 litri o meno, ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 % :			
1. aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 8,9 %	1420	15,98	
2. altri	1520	21,57	
b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse :			
1. inferiore o uguale a 45 %	1620	72,30	
2. superiore a 45 %	1720	111,73	

Nomenclatura tariffaria		Codice	Importo del prelievo u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci		
04.02 (seguito)	B. con aggiunta di zuccheri :		
	I. Latte e crema di latte, in polvere o granulati :		
	a) latte speciale, detto « per l'alimentazione dei lat- tanti » ⁽¹⁾ , in scatole metalliche ermeticamente chiuse di contenuto netto di 500 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse ⁽²⁾ :		
	1. superiore a 10 % ed inferiore o uguale a 11 %	1810	29,00
	2. superiore a 14,5 % ed inferiore o uguale a 15,5 %	1910	33,00
	3. superiore a 17 % ed inferiore o uguale a 18 %	2010	36,00
	4. superiore a 23 % ed inferiore o uguale a 24 %	2110	38,00
	b) altri :		
	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse :		
	aa) inferiore o uguale a 1,5 % ⁽³⁾	2220	per kg 0,1850 ⁽⁹⁾
	bb) superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 % ⁽³⁾	2320	per kg 0,6295 ⁽⁹⁾
	cc) superiore a 27 % ⁽³⁾	2420	per kg 0,7859 ⁽⁹⁾
	2. non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse :		
	aa) inferiore o uguale a 1,5 % ⁽³⁾	2520	per kg 0,1850 ⁽¹⁰⁾
	bb) superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 % ⁽³⁾	2620	per kg 0,6295 ⁽¹⁰⁾
	cc) superiore a 27 % ⁽³⁾	2720	per kg 0,7859 ⁽¹⁰⁾
II. Latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere o granulati :			
a) in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 9,5 %	2810	30,15	
b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse :			
1. inferiore o uguale a 45 % ⁽⁸⁾	2910	per kg 0,7230 ⁽¹⁰⁾	
2. superiore a 45 % ⁽⁸⁾	3010	per kg 1,1173 ⁽¹⁰⁾	
04.03	Burro :		
A. avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 85 %	3110	131,45	
B. altro	3210	160,37	
04.04	Formaggi e latticini :		
A. Emmental, Gruyère, Sbrinz, Bergkäse ed Appenzell, diversi da quelli grattugiati od in polvere :			
I. aventi un tenore minimo di materie grasse di 45 %, in peso, della sostanza secca, di una maturazione di almeno 3 mesi ⁽⁴⁾ :			
a) in forme standard ⁽⁴⁾ e di un valore franco frontiera ⁽⁵⁾ per 100 kg peso netto :			
1. uguale o superiore a 151,68 u.c. (a) ed inferiore a 171,68 u.c. (a)	3314	15,00	
2. uguale o superiore a 171,68 u.c. (a)	3413	107,04 ⁽¹¹⁾	

Nomenclatura tariffaria		Codice	Importo del prelievo u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci		
04.04 (seguito)	b) in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte :		
	1. con la crosta almeno da un lato, di peso netto :		
	aa) uguale o superiore a 1 kg e inferiore a 5 kg e di un valore franco frontiera ⁽⁵⁾ uguale o superiore a 171,68 u.c. (a) e inferiore a 199,68 u.c. (a) per 100 kg peso netto	3514	15,00
	bb) uguale o superiore a 450 g e di un valore franco frontiera ⁽⁵⁾ uguale o superiore a 199,68 u.c. (a) per 100 kg peso netto	3612	107,04 ⁽¹¹⁾
	2. altri, di peso netto uguale o superiore a 75 g ed inferiore o uguale a 250 g ⁽⁶⁾ e di un valore franco frontiera ⁽⁵⁾ uguale o superiore a 219,68 u.c. (a) per 100 kg peso netto	3712	107,04 ⁽¹¹⁾
	II. altri	3800	107,04
	B. Formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabziger) fabbricati con latte scremato e con aggiunta di erbe finemente tritate ⁽⁸⁾	3900	92,74 ⁽¹²⁾
	C. Formaggi a pasta erborinata, diversi da quelli grattugiati od in polvere	4000	50,49
	D. Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere :		
	I. nella cui fabbricazione non sono stati impiegati altri formaggi che l'Emmental, il Gruyère e l'Appenzell ed, eventualmente, a titolo aggiuntivo, il Glaris alle erbe (detto Schabziger), condizionati (in scatole o in fette) per la vendita al minuto ⁽⁷⁾ , di un valore franco frontiera ⁽⁵⁾ uguale o superiore a 140 u.c. per 100 kg peso netto ed aventi un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca ⁽²⁾ :		
	a) inferiore o uguale a 48 % per il totale delle porzioni o delle fette	4111	30,00
	b) inferiore o uguale a 48 % per i 5/8 del totale delle porzioni o delle fette e non superiore a 56 % per il 6° restante	4211	31,00
	c) superiore a 48 % ed inferiore o uguale a 56 % per il totale delle porzioni o delle fette	4311	35,00
	II. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse :		
	a) inferiore o uguale a 36 % e aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca :		
	1. inferiore o uguale a 48 %	4410	88,47
	2. superiore a 48 %	4510	95,48
	b) superiore a 36 %	4610	175,48
	E. altri		
	I. diversi da quelli grattugiati od in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40 %, ed aventi un tenore di acqua, in peso, della materia non grassa :		
a) inferiore o uguale a 47 %	4710	92,74	

Nomenclatura tariffaria		Codice	Importo del prelievo u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci		
04.04 (seguito)	b) superiore a 47 % ed inferiore o uguale a 72 % :		
	1. Cheddar, Chester	4810	85,43
	2. Tilsit e Butterkäse, aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca (*) :		
	aa) inferiore o uguale a 48 %	4922	89,88 ⁽¹³⁾
	bb) superiore a 48 %	5022	89,88 ⁽¹⁴⁾
	3. Kashkaval (*)	5030	89,88 ⁽¹⁵⁾
	4. Formaggi di pecora o di bufala in recipienti contenenti salamoia o in otri di pelle di pecora o di capra (*)	5060	89,88 ⁽¹⁶⁾
	5. altri	5120	89,88
	c) superiore a 72 % :		
	1. presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	5210	67,41
	2. altri	5250	169,88
II. non nominati :			
a) grattugiati od in polvere	5310	92,74	
b) altri	5410	169,88	
17.02	Altri zuccheri ; sciroppi ; succedanei del miele, anche misti con miele naturale ; zuccheri e melassi, caramellati :		
	A. Lattosio e sciroppo di lattosio :		
	II. altri (diversi da quelli contenenti, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro) ⁽¹⁶⁾	5500	13,92 ⁽¹⁶⁾
17.05	Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o colorati (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione :		
	A. Lattosio e sciroppo di lattosio	5600	13,92
23.07	Foraggi melassati o zuccherati ; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali :		
	B. altri, contenenti isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle sottovoci 17.02 B e 17.05 B, e prodotti lattiero-caseari (*) :		
	I. contenenti amido o fecola o glucosio o sciroppo di glucosio :		
	a) non contenenti amido o fecola od aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore o uguale a 10 % :		
	1.		
	2.		
	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 % e inferiore a 75 %	5700	15,88
	4. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 75 %	5800	20,13
	b) aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 10 % e inferiore o uguale a 30 % :		
	1.		
	2.		
	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 %	5900	18,66

Nomenclatura tariffaria			
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo del prelievo u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
23.07 (seguito)	c) aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 30 % :		
	1.		
	2.		
	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 %	6000	15,00
	II. non contenenti né amido o fecola, né glucosio o sciroppo di glucosio e contenenti prodotti lattiero-caseari	6100	20,13

Per le note da (*) a (†) vedere le note da (1) a (6) del regolamento (CEE) n. 823/68 del Consiglio (GU n. L 151 del 30. 6. 1968).

(*) Il prelievo per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti :

- a) l'importo per chilogrammo indicato, moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 chilogrammi di prodotto
b) 6,00 u.c.
c) 0,60 u.c.

(**) Il prelievo per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti :

- a) l'importo per chilogrammo indicato, moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 chilogrammi di prodotto
b) 0,60 u.c.

(1) Il prelievo è limitato a 7,50 u.c. per 100 kg peso netto.

(2) Il prelievo è limitato al 6 % del valore in dogana.

(3) Il prelievo è limitato a 53,05 u.c. per 100 kg, peso netto, per le importazioni in provenienza, secondo i casi, da Austria, Finlandia, Romania e Svizzera (regolamento (CEE) n. 1054/68 modificato).

(4) Il prelievo è limitato a 73,05 u.c. per 100 kg, peso netto, per le importazioni in provenienza, secondo i casi, da Austria, Finlandia, Romania e Svizzera (regolamento (CEE) n. 1054/68 modificato).

(5) Il prelievo è limitato a 53,05 u.c. per 100 kg, peso netto, per le importazioni in provenienza, secondo i casi, da Bulgaria, Ungheria, Romania e Turchia (regolamento (CEE) n. 1054/68 modificato).

(6) Il lattosio e lo sciroppo di lattosio, della sottovoce 17.02 A I sono, a norma del regolamento n. 189/66/CEE, assoggettati al prelievo che è applicabile al lattosio e sciroppo di lattosio della sottovoce 17.02 A II.

(a) Per le importazioni nel Regno Unito, tale valore franco frontiera è diminuito di 17,68 u.c. per 100 kg, peso netto.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3524/73 DELLA COMMISSIONE
del 28 dicembre 1973
che fissa il prelievo speciale all'importazione nel settore dell'olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1707/73 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 4,

visto il regolamento n. 162/66/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1966, relativo agli scambi di grassi tra la Comunità e la Grecia ⁽³⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4, e l'articolo 9,

visto il regolamento (CEE) n. 443/72 del Consiglio, del 29 febbraio 1972, relativo ai prelievi applicabili all'olio di oliva che ha subito un processo di raffinazione, nonché ad alcuni prodotti contenenti olio d'oliva ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 9,

visto il regolamento (CEE) n. 2165/70 del Consiglio, del 27 ottobre 1970, relativo alle importazioni dalla Tunisia di olio d'oliva ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2277/71 ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 463/71 del Consiglio, del 1° marzo 1971, relativo alle importazioni dal Marocco di olio d'oliva ⁽⁷⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2277/71, in particolare l'articolo 5,

visto il parere del Comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione nel settore dell'olio d'oliva sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3255/73 ⁽⁸⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre monete un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui all'alinea precedente;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità menzionate nel regolamento (CEE) n. 3255/73 ai prezzi d'offerta di cui la Commissione è a conoscenza conduce a modificare il prelievo speciale all'importazione attualmente in vigore conformemente alla tabella allegata al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prelievo speciale all'importazione di cui all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento n. 136/66/CEE, e fissato nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 3255/73 modificato, è modificato conformemente alla tabella allegata al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 1973.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 175 del 29. 6. 1973, pag. 5.

⁽³⁾ GU n. 197 del 29. 10. 1966, pag. 3393/66.

⁽⁴⁾ GU n. L 54 del 3. 3. 1972, pag. 3.

⁽⁵⁾ GU n. L 238 del 29. 10. 1970, pag. 4.

⁽⁶⁾ GU n. L 241 del 27. 10. 1971, pag. 2.

⁽⁷⁾ GU n. L 53 del 5. 3. 1971, pag. 9.

⁽⁸⁾ GU n. L 331 del 10. 12. 1973, pag. 51.

ALLEGATO

Prelievo speciale applicabile alle importazioni effettuate dal 1° gennaio 1974

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo u.c./100 kg
ex 15.07 A II	Olio d'oliva vergine in imballaggi immediati di contenuto netto di 5 kg o meno, originario o in provenienza dalla Spagna	15,877 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Il prelievo riscosso per tale prodotto si deve diminuire di 0,33 u.c./100 kg conformemente al regolamento (CEE) n. 2164/70.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3525/73 DELLA COMMISSIONE**del 28 dicembre 1973****che fissa i prelievi all'esportazione nel settore dell'olio d'oliva**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1707/73 ⁽²⁾,

visto il regolamento n. 162/66/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1966, relativo agli scambi di grassi tra la Comunità e la Grecia ⁽³⁾,

visto il regolamento n. 171/67/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, relativo alle restituzioni e prelievi applicabili all'esportazione d'olio d'oliva ⁽⁴⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2429/72 ⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

visto il parere del Comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'esportazione nel settore dell'olio d'oliva sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3256/73 ⁽⁶⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di

2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,

— per le altre monete un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui all'alinea precedente;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità menzionate nel regolamento (CEE) n. 3256/73 ai prezzi d'offerta di cui la Commissione è a conoscenza conduce a modificare i prelievi all'esportazione attualmente in vigore conformemente alla tabella allegata al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'esportazione di cui all'articolo 18 del regolamento n. 136/66/CEE sono fissati nella tabella allegata al presente regolamento.

Tali prelievi sono applicabili ai prodotti della sottovoce 15.07 A presentati in imballaggio immediato di un contenuto netto superiore a 5 chilogrammi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 1973.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 175 del 29. 6. 1973, pag. 5.

⁽³⁾ GU n. 197 del 29. 10. 1966, pag. 3393/66.

⁽⁴⁾ GU n. 130 del 28. 6. 1967, pag. 2600/67.

⁽⁵⁾ GU n. L 264 del 23. 11. 1972, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 331 del 1° 12. 1973, pag. 55.

ALLEGATO

Prelievi applicabili alle esportazioni dell'olio d'oliva verso i paesi terzi e la Grecia

Numero della tariffa doganale comune	Importi in u.c. / 100 kg
ex 15.07 A I a)	13,626
ex 15.07 A I b)	18,291
ex 15.07 A II	12,276

REGOLAMENTO (CEE) N. 3526/73 DELLA COMMISSIONE**del 28 dicembre 1973****che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1707/73⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 4,

visto il parere del Comitato monetario,

considerando che l'importo dell'integrazione prevista all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1898/73⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dell'integrazione, occorre applicare per il calcolo di quest'ultima:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,

- per le altre monete un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui all'alinea precedente;

considerando che l'applicazione delle regole e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1898/73, ai dati di cui la Commissione dispone attualmente, induce a modificare l'importo dell'integrazione ora vigente come indicato nell'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo dell'integrazione prevista all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE è fissato nella tabella allegata al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 1973.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 175 del 29. 6. 1973, pag. 5.

⁽³⁾ GU n. L 193 del 14. 7. 1973, pag. 26.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 28 dicembre 1973 che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi

Importi dell'integrazione applicabili a partire dal 1° gennaio 1974 per i semi di colza e ravizzone (n. ex 12.01 della TDC) e girasole (n. ex 12.01 della TDC) in u.c./100 kg

	Colza e ravizzone	Girasole
Importo dell'integrazione	0	0
Importo dell'integrazione in caso di fissazione anticipata :		
— per il mese di gennaio 1974	0	0
— per il mese di febbraio 1974	0	0
— per il mese di marzo 1974	0	0
— per il mese di aprile 1974	0	0
— per il mese di maggio 1974	0	—
— per il mese di giugno 1974	0	—

REGOLAMENTO (CEE) N. 3527/73 DELLA COMMISSIONE

del 28 dicembre 1973

che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1707/73⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza e di ravizzone⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3477/73⁽⁴⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2300/73 della Commissione, del 23 agosto 1973, che stabilisce le modalità di applicazione degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone ed abroga il regolamento (CEE) n. 1464/73⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3491/73⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

visto il parere del Comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2300/73, la Commissione fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone;

considerando che il prezzo del mercato mondiale è fissato conformemente alle norme generali ed ai criteri di cui al regolamento (CEE) n. 1898/73 della Commissione, del 13 luglio 1973, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi⁽⁷⁾;

considerando che, ai fini del normale funzionamento del regime, occorre applicare per il calcolo del prezzo del mercato mondiale:

- per le monete mantenute tra di loro entro un divario istantaneo massimo in contanti del 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, rispetto alle monete della Comunità di cui al comma precedente;

considerando che dall'applicazione delle predette disposizioni consegue che il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone deve essere fissato secondo quanto indicato nella tabella allegata al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prezzo del mercato mondiale di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2300/73 è fissato nella tabella allegata al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 1973.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

(2) GU n. L 175 del 29. 6. 1973, pag. 5.

(3) GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.

(4) GU n. L 357 del 28. 12. 1973, pag. 6.

(5) GU n. L 236 del 24. 8. 1973, pag. 28.

(6) GU n. L 357 del 28. 12. 1973, pag. 31.

(7) GU n. L 193 del 14. 7. 1973, pag. 28.

ALLEGATO

Prezzo del mercato mondiale applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1974 per i semi di colza e di ravizzone (ex 12.01 della TDC)

	u.c./100 kg ⁽¹⁾
Prezzo del mercato mondiale :	26,446
Prezzo del mercato mondiale in caso di fissazione anticipata dell'integrazione :	
— per il mese di gennaio 1974 :	26,446
— per il mese di febbraio 1974 :	26,446
— per il mese di marzo 1974 :	26,652
— per il mese di aprile 1974 :	24,717
— per il mese di maggio 1974 :	24,717
— per il mese di giugno 1974 :	24,470

⁽¹⁾ I tassi di conversione dell'unità di conto in moneta nazionale, di cui all'articolo 9, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2300/73, sono i seguenti :

1 u.c. =	3,21978 DM
1 u.c. =	3,35507 Fl
1 u.c. =	48,6572 FB/Flux
1 u.c. =	5,55419 FF
1 u.c. =	7,57831 Dkr
1 u.c. =	0,525715 £
1 u.c. =	734,641 Lit.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3528/73 DELLA COMMISSIONE

del 28 dicembre 1973

che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1928/73 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 7,

visto il parere del Comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1738/73 ⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,

— per le altre monete un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui all'alinea precedente;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1738/73, ai dati di cui la Commissione dispone attualmente, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 1009/67/CEE sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 dicembre 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 1973.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 199 del 19. 7. 1973, pag. 7.⁽³⁾ GU n. L 176 del 30. 6. 1973, pag. 30.

ALLEGATO

(n.c. / 100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Importo del prelievo
17.01	Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido :	
	A. denaturati :	
	I. zucchero bianco	0
	II. zucchero greggio	0
	B. non denaturati :	
	I. zucchero bianco	0
	II. zucchero greggio	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 3529/73 DELLA COMMISSIONE

del 28 dicembre 1973

che fissa l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1928/73 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 7,

visto il parere del Comitato monetario,

considerando che, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 1009/67/CEE, un prelievo viene riscosso all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, dello stesso regolamento;

considerando che il prelievo per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 1009/67/CEE deve essere calcolato, se del caso, forfaitariamente, in funzione del tenore di saccarosio, compreso il tenore di altri zuccheri calcolati in saccarosio, del prodotto di cui trattasi e del prelievo per lo zucchero bianco; che, tuttavia, i prelievi applicabili allo zucchero d'acero e allo sciroppo di zucchero d'acero sono limitati all'importo risultante dall'applicazione dell'aliquota del dazio consolidato nell'ambito del GATT;

considerando che, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione, del 28 giugno 1968, relativo alle modalità di applicazione dei prelievi nel settore dello zucchero ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1491/70 ⁽⁴⁾, l'importo di base del prelievo per 100 chilogrammi di prodotto deve essere fissato per l'1 % del tenore di saccarosio;

considerando che l'importo di base del prelievo deve essere uguale ad un centesimo della media aritmetica dei prelievi applicabili per 100 chilogrammi di zucchero bianco nei primi venti giorni del mese precedente quello per il quale è fissato l'importo di base del prelievo; che la media aritmetica dei prelievi deve tuttavia essere sostituita dal prelievo applicabile allo zucchero bianco nel giorno che precede la fissazione dell'importo di base se tale prelievo differisce di almeno 0,40 unità di conto da tale media;

considerando che l'importo di base deve essere fissato ogni mese; che deve tuttavia essere modificato nell'intervallo tra il giorno della sua fissazione e il primo

giorno del mese successivo al mese di validità dell'importo di base soltanto se il prelievo applicabile allo zucchero bianco differisce di almeno 0,40 unità di conto dalla media aritmetica di cui sopra o dal prelievo sullo zucchero bianco che ha servito per il calcolo dell'importo di base; che in tal caso l'importo di base deve essere uguale ad un centesimo del prelievo per lo zucchero bianco preso in considerazione per la modifica;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre monete un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui all'alinea precedente;

considerando che l'importo di base così determinato deve essere adattato in funzione delle variazioni del prezzo d'entrata dello zucchero bianco che intervengono fra il mese della fissazione dell'importo di base e il periodo di applicazione; che tale adattamento, uguale ad un centesimo della differenza tra i due prezzi d'entrata citati, deve essere detratto dall'importo di base ovvero aggiunto allo stesso nelle condizioni previste dall'articolo 7, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 837/68,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo di base del prelievo applicabile all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 1009/67/CEE è fissato, per 100 chilogrammi di prodotto, a 0 unità di conto per l'1 % del tenore di saccarosio.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1974.

⁽¹⁾ GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 199 del 19. 7. 1973, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 42.

⁽⁴⁾ GU n. L 165 del 28. 7. 1970, pag. 8.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 1973.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 3530/73 DELLA COMMISSIONE

del 28 dicembre 1973

che fissa le restituzioni all'esportazione per il melasso, gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1928/73 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, ultimo comma, prima frase,

visto il parere del Comitato monetario,

considerando che, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento n. 1009/67/CEE, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere c) e d), dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che l'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 766/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, che stabilisce le norme generali per la concessione di restituzioni all'esportazione dello zucchero ⁽³⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 881/73 ⁽⁴⁾, ha definito gli elementi di prezzi, tanto nella Comunità quanto sul mercato mondiale, di cui deve essere tenuto conto per la fissazione delle restituzioni all'esportazione di melassa come tale; che in conformità dello stesso testo necessita tener conto ugualmente dell'aspetto economico delle esportazioni previste;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per il melasso secondo la sua destinazione;

considerando che, conformemente all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 766/68, la restituzione per 100 chilogrammi dei prodotti di cui all'articolo 1, lettera d), del regolamento n. 1009/67/CEE, oggetto di un'esportazione è uguale all'importo di base moltiplicato per il tenore di saccarosio aumentato eventualmente del tenore di altri zuccheri convertiti in saccarosio; che tale tenore di saccarosio constatato per il prodotto

in causa, è determinato conformemente alle disposizioni dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 394/70 della Commissione, del 2 marzo 1970, relativo alle modalità di applicazione per le restituzioni all'esportazione di zucchero ⁽⁵⁾;

considerando che, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 766/68, l'importo di base della restituzione per il sorbosio, esportato come tale, deve essere uguale all'importo di base della restituzione diminuito del centesimo della restituzione alla produzione valida ai sensi del regolamento (CEE) n. 765/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, che stabilisce le norme generali applicabili alla restituzione alla produzione per lo zucchero utilizzato dall'industria chimica ⁽⁶⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2486/69 ⁽⁷⁾, per i prodotti di cui all'allegato I di detto regolamento;

considerando che per gli altri prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento n. 1009/67/CEE, esportati come tali, l'importo di base delle restituzioni deve essere uguale ad un centesimo di un importo che è stabilito tenendo conto, da un lato, della differenza tra il prezzo d'intervento valido per lo zucchero bianco nella zona più eccedentaria della Comunità nel mese per il quale è fissato l'importo di base e i corsi o prezzi dello zucchero bianco costatati sul mercato mondiale e, dall'altro, della necessità di stabilire un equilibrio tra l'utilizzazione dei prodotti di base della Comunità ai fini dell'esportazione dei prodotti di trasformazione verso i paesi terzi, e l'utilizzazione dei prodotti di tali paesi ammessi al traffico di perfezionamento;

considerando che l'applicazione dell'importo di base può essere limitato ad alcuni dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 1009/67/CEE;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,

⁽¹⁾ GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 199 del 19. 7. 1973, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 143 del 25. 6. 1968, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU n. L 86 del 31. 3. 1973, pag. 30.

⁽⁵⁾ GU n. L 50 del 4. 3. 1970, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 143 del 25. 6. 1968, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 314 del 15. 12. 1969, pag. 8.

— per le altre monete un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui all'alinea precedente;

considerando che le restituzioni di cui sopra devono essere fissate ogni mese; che esse possono essere modificate nell'intervallo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La restituzione da accordare all'esportazione dei prodotti, di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere c) e d), del regolamento n. 1009/67/CEE, esportati come tali è fissata come indicato agli importi ripresi in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 1973.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 28 dicembre 1973 che fissa le restituzioni all'esportazione per il melasso, gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali

(u.c. / 100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo di base per 1 % di contenuto in saccarosio (*)
17.02	Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:	
	ex D. Altri zuccheri e sciroppi escluso il sorbosio	0
	E. Succedanei del miele, anche misti con miele naturale	0
	ex F. Zuccheri della voce tariffaria 17.01, caramellati	0
17.05	Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vanigliina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zucchero in qualsiasi proporzione:	
	ex C. Altri, esclusi i melassi aromatizzati o coloriti	0
17.03	Melassi, anche decolorati	—

(*) L'importo di base non è applicabile agli sciroppi con una purezza inferiore all'85 % (regolamento (CEE) n. 394/70). Il tenore di saccarosio è determinato in conformità all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 394/70.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3531/73 DELLA COMMISSIONE

del 28 dicembre 1973

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° gennaio 1974, a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1346/73⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma, primo periodo,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽³⁾, modificato da ultimo dall'atto⁽⁴⁾ allegato al trattato relativo all'adesione dei nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica⁽⁵⁾, firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, quarto comma, primo periodo,

considerando che, a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento n. 120/67/CEE e dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento n. 359/67/CEE, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di ciascuno di detti regolamenti ed i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2682/72 del Consiglio, del 12 dicembre 1972, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri per stabilire il loro importo⁽⁶⁾, ha specificato per quali di questi prodotti occorre fissare un tasso di restituzione applicabile all'esportazione sotto forma di merci che figurano, secondo il caso, nell'allegato B del regolamento n. 120/67/CEE o nell'allegato B del regolamento n. 359/67/CEE;

considerando che, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CEE) n. 2682/72, il tasso della restituzione per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati deve essere fissato per ciascun mese;

considerando che, conformemente al paragrafo 2 del suddetto articolo, per la determinazione di tale tasso, occorre tener conto in particolare:

- a) da un lato, dei costi medi di approvvigionamento sul mercato della Comunità dei prodotti di base considerati delle industrie di trasformazione e, dall'altro, dei prezzi praticati sul mercato mondiale;
- b) del livello delle restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti agricoli trasformati di cui all'allegato II del trattato, le cui condizioni di fabbricazione sono comparabili;
- c) della necessità di garantire uguali condizioni di concorrenza fra le industrie che utilizzano prodotti comunitari e quelle che utilizzano prodotti terzi in regime di traffico di perfezionamento attivo;

considerando che l'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2682/72 prevede che, per la fissazione del tasso della restituzione, viene tenuto conto, se del caso, delle restituzioni alla produzione, degli aiuti o delle altre misure di effetto equivalente che sono applicabili in tutti gli Stati membri, per quanto riguarda i prodotti di base di cui all'allegato A o i prodotti ad essi assimilati, conformemente alle disposizioni del regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore considerato; che una restituzione alla produzione è concessa per il frumento (grano) tenero, il granturco e le rotture di riso, nelle condizioni previste nel regolamento n. 371/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, che fissa le restituzioni alla produzione per gli amidi, la fecola ed il quellmehl⁽⁷⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2273/70⁽⁸⁾; che, per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2682/72, occorre prendere in considerazione l'ammontare della restituzione alla produzione applicabile durante il mese nel quale ha luogo l'esportazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i cereali,

(1) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

(2) GU n. L 141 del 28. 5. 1973, pag. 8.

(3) GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.

(4) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.

(5) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.

(6) GU n. L 289 del 27. 12. 1972, pag. 13.

(7) GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 40.

(8) GU n. L 246 del 12. 11. 1970, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. I tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° gennaio 1974, ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CEE) n. 2682/72 e indicati nell'articolo 1 del regolamento n. 120/67/CEE o nell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 359/67/CEE, esportati sotto forma di merci che figurano rispettivamente nell'allegato B del regio-

lamento n. 120/67/CEE o nell'allegato B del regolamento n. 359/67/CEE, sono fissati come indicato in allegato.

2. Per i prodotti di cui al precedente paragrafo e non ripresi in allegato, non è fissato alcun tasso di restituzione.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 1973.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 dicembre 1973, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° gennaio 1974, a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Tasso delle restituzioni in u.c./100 kg
10.01 A	Frumento (grano) tenero, compreso quello segalato : — altra che per l'industria dell'amido	—
10.01 B	Frumento (grano duro)	—
10.02	Segala	0
10.03	Orzo	—
10.04	Avena	—
10.05 B	Granturco (escluso il granturco ibrido destinato alla semina) : — altra che per l'industria dell'amido	—
ex 10.06 A	Riso semigreggio a grani tondi Riso semigreggio a grani lunghi	— —
ex 10.06 B	Riso lavorato a grani tondi Riso lavorato a grani lunghi	— —
10.06 C	Rotture di riso : — altra che per l'industria dell'amido	—
11.01 A	Farina di frumento (grano) e di grano segalato	—
11.01 B	Farina di segala	0
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento (grano) duro	—
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento (grano) tenero	—

REGOLAMENTO (CEE) N. 3532/73 DELLA COMMISSIONE

del 28 dicembre 1973

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° gennaio 1974, allo zucchero e al melasso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1928/73⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, sesto comma, primo periodo,

considerando che, a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento n. 1009/67/CEE, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), c) e d), di detto regolamento e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione; che il regolamento (CEE) n. 2682/72 del Consiglio, del 12 dicembre 1972, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo⁽³⁾, ha specificato i prodotti per i quali occorre fissare un tasso di restituzione applicabile all'esportazione di tali prodotti sotto forma di merci che figurano nell'allegato del regolamento n. 1009/67/CEE;

considerando che, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, primo capoverso, del regolamento (CEE) n. 2682/72, il tasso della restituzione per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati deve essere fissato mensilmente;

considerando che, conformemente al paragrafo 2 del suddetto articolo, per la determinazione di tale tasso occorre tener conto in particolare:

- a) da un lato, dei costi medi di approvvigionamento sul mercato della Comunità dei prodotti di base considerati delle industrie di trasformazione e, dall'altro, dei prezzi praticati sul mercato mondiale;

- b) del livello delle restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti agricoli trasformati di cui all'allegato II del trattato le cui condizioni di fabbricazione sono comparabili;

- c) della necessità di garantire uguali condizioni di concorrenza tra le industrie che utilizzano prodotti comunitari e quelle che utilizzano prodotti terzi in regime di traffico di perfezionamento attivo;

considerando che l'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2682/72 prevede che, per la fissazione del tasso della restituzione, viene tenuto conto, se del caso, delle restituzioni alla produzione, degli aiuti o delle altre misure di effetto equivalente che sono applicabili in tutti gli Stati membri, conformemente alle disposizioni del regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore considerato per quanto riguarda i prodotti di base di cui all'allegato A del suddetto regolamento o i prodotti ad essi assimilati; che una restituzione alla produzione è concessa per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio nelle condizioni previste nel regolamento (CEE) n. 765/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, che stabilisce le norme generali applicabili alla restituzione alla produzione per lo zucchero utilizzato nell'industria chimica⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2723/71⁽⁵⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° gennaio 1974, ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CEE) n. 2682/72 e di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1009/67/CEE, esportati sotto forma di merci che figurano nell'allegato del regolamento n. 1009/67/CEE, sono fissati come è indicato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1974.

⁽¹⁾ GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 199 del 19. 7. 1973, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 289 del 27. 12. 1972, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU n. L 143 del 25. 6. 1968, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 282 del 23. 12. 1971, pag. 2.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 1973.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 dicembre 1973, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° gennaio 1974, allo zucchero e al melasso esportati sotto forma di merci di cui all'allegato del regolamento n. 1009/67/CEE

TABELLA I

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
29.04	<p>Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi :</p> <p>C. Polialcoli :</p> <p>II. Mannite</p> <p>III. Sorbite :</p> <p>a) in soluzione acquosa :</p> <p>2. altra :</p> <p>— ottenuta con saccarosio</p> <p>b) altra :</p> <p>2. altra :</p> <p>— ottenuta con saccarosio</p>
29.10	<p>Acetali, emiacetali e acetali ed emiacetali a funzioni ossigenate semplici o complesse, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi :</p> <p>ex B. altri :</p> <p>— metilglucosidi</p>
29.14	<p>Acidi monocarbossilici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e peracidi ; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi :</p> <p>ex A. Acidi monocarbossilici aciclici saturi :</p> <p>— Esteri di mannite ed esteri di sorbite</p> <p>ex B. Acidi monocarbossilici non saturi :</p> <p>— Esteri di mannite ed esteri di sorbite</p>
29.16	<p>Acidi carbossilici a funzioni alcool, fenolo, aldeide o chetone ed altri acidi carbossilici a funzioni ossigenate semplici o complesse, loro anidridi, alogenuri, perossidi e peracidi ; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi :</p> <p>A. Acidi carbossilici a funzioni alcool :</p> <p>ex VIII. altri :</p> <p>— Acido glicerico, acido glicolico, acido saccaronico, acido isosaccaronico, acido ettasaccarico, loro sali e loro esteri</p>

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
29.35	Composti eterociclici, compresi gli acidi nucleinici : ex Q. altri : — composti anidrici della mannite o della sorbite, esclusi il maltolo e l'isomaltolo
29.43	Zuccheri chimicamente puri, eccettuati il saccarosio, il glucosio e il lattosio ; eteri ed esteri di zuccheri e loro sali, diversi dai prodotti delle voci nn. 29.39, 29.41 e 29.42 : ex B. altri : — Sorbosio, suoi sali e suoi esteri
38.19	Prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle consistenti in miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove ; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove : Q. Leganti per anime da fonderia preparati a base di resine sintetiche ex T. altri : — Prodotti del cracking della sorbite

<i>Tassi delle restituzioni in u.c./100 kg :</i>	Zucchero bianco : —
	Zucchero greggio : —
	Sciroppi di barbabietola o di canna contenenti in peso allo stato secco 98 % o più di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) : —
	Melassi, anche decolorati : —

TABELLA II

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
29.16	Acidi carbossilici a funzioni alcool, fenolo, aldeide o chetone ed altri acidi carbossilici a funzioni ossigenate semplici o complesse, loro anidridi, alogenuri, perossidi e peracidi ; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi : A. Acidi carbossilici a funzioni alcool : IV. Acido citrico, suoi sali e suoi esteri

<i>Tassi delle restituzioni in u.c./100 kg :</i>	Zucchero bianco : —
	Zucchero greggio : —
	Sciroppi di barbabietola o di canna contenenti in peso allo stato secco 98 % o più di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) : —
	Melassi, anche decolorati : —

TABELLA III

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci								
29.15	Acidi policarbossilici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e peracidi ; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi : A. Acidi policarbossilici aciclici : ex V. altri : — Acido itaconico, suoi sali o suoi esteri								
29.16	Acidi carbossilici a funzioni alcool, fenolo, aldeide e chetone ed altri acidi carbossilici a funzioni ossigenate semplici o com- plesse, loro anidridi, alogenuri, perossidi e peracidi ; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi : A. Acidi carbossilici a funzioni alcool : I. Acido lattico, suoi sali e suoi esteri								
29.44	Antibiotici : A. Penicilline								
<i>Tassi delle restituzioni in u.c./100 kg :</i> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Zucchero bianco :</td> <td style="text-align: right;">—</td> </tr> <tr> <td>Zucchero greggio :</td> <td style="text-align: right;">—</td> </tr> <tr> <td>Sciroppi di barbabietola o di canna con- tenenti in peso allo stato secco 98 % o più di saccarosio (compreso lo zuc- chero invertito calcolato in saccarosio) :</td> <td style="text-align: right;">—</td> </tr> <tr> <td>Melassi, anche decolorati :</td> <td style="text-align: right;">—</td> </tr> </table>		Zucchero bianco :	—	Zucchero greggio :	—	Sciroppi di barbabietola o di canna con- tenenti in peso allo stato secco 98 % o più di saccarosio (compreso lo zuc- chero invertito calcolato in saccarosio) :	—	Melassi, anche decolorati :	—
Zucchero bianco :	—								
Zucchero greggio :	—								
Sciroppi di barbabietola o di canna con- tenenti in peso allo stato secco 98 % o più di saccarosio (compreso lo zuc- chero invertito calcolato in saccarosio) :	—								
Melassi, anche decolorati :	—								

TABELLA IV

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
17.04	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao : B. Gomme da masticare del genere « chewing-gum » C. Preparazione detta « cioccolato bianco » D. altri
18.06	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao
19.02	Preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore al 50 % in peso
19.08	Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione
21.06	Lieviti naturali, vivi o morti ; lieviti artificiali preparati : A. Lieviti naturali vivi : II. Lieviti di panificazione
21.07	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove
22.02	Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce n. 20.07
22.06	Vermut ed altri vini di uve fresche aromatizzati con parti di piante o con sostanze aromatiche
22.09	Alcole etilico non denaturato di meno di 80° ; acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche ; preparazioni alcoliche composte (dette « estratti concentrati ») per la fabbricazione delle bevande : C. Bevande alcoliche : V. altri

<i>Tassi delle restituzioni in u.c./100 kg :</i>	Zucchero bianco :	0
	Zucchero greggio :	0
	Sciropi di barbabietola o di canna contenenti in peso allo stato secco 98 % o più di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) :	0 S ⁽¹⁾ 100
	Melassi, anche decolorati :	—
	Tuttavia il tasso della restituzione applicabile allo zucchero esportato sotto forma di merci in appresso indicate, e comprese nell'allegato del regolamento n. 1009/67/CEE, è fissato come segue :	
	18.06 D. altre :	—
	21.07 F. altre :	—

(¹) S esprime il tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) di 100 kg di sciroppo.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3533/73 DELLA COMMISSIONE

del 28 dicembre 1973

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° gennaio 1974, a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto⁽²⁾ allegato al trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea ed alla Comunità europea dell'energia atomica⁽³⁾, firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972, in seguito chiamato con formula abbreviata « l'atto », in particolare l'articolo 17, paragrafo 4, secondo comma,

considerando che, a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68, la differenza fra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), c) ed e), del suddetto regolamento e i prezzi della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione; che il regolamento (CEE) n. 2682/72 del Consiglio, del 12 dicembre 1972, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo⁽⁴⁾, ha specificato per quali prodotti tra quelli in oggetto è opportuno fissare un tasso della restituzione applicabile alle esportazioni sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CEE) n. 804/68;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, primo capoverso, del regolamento (CEE) n. 2682/72 il tasso della restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati;

considerando che, conformemente al paragrafo 2 del suddetto articolo, per la determinazione di tale tasso, occorre tener conto in particolare:

- a) da un lato, dei costi medi di approvvigionamento sul mercato della Comunità dei prodotti di base considerati delle industrie di trasformazione e, dall'altro, dei prezzi praticati sul mercato mondiale;
- b) del livello delle restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti agricoli trasformati compresi nell'allegato II del trattato, le cui condizioni di fabbricazione sono comparabili;
- c) della necessità di garantire uguali condizioni di concorrenza tra le industrie che utilizzano prodotti comunitari e quelle che utilizzano prodotti terzi in regime di traffico di perfezionamento attivo;

considerando che l'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2682/72 prevede che, per la fissazione del tasso della restituzione, venga tenuto conto, se del caso, delle restituzioni alla produzione, degli aiuti e delle altre misure di effetto equivalente che sono applicabili in tutti gli Stati membri, per quanto riguarda i prodotti di base che figurano nell'allegato A del suddetto regolamento o i prodotti ad essi assimilati, conformemente alle disposizioni del regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore considerato;

considerando che, conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68 viene concesso un aiuto per il latte scremato prodotto nella Comunità e trasformato in caseina, purché detto latte e la caseina fabbricata con tale latte rispondano a determinati requisiti fissati nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 987/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali per la concessione di un aiuto per il latte scremato trasformato in caseina e caseinati⁽⁵⁾, modificato da ultimo dall'atto; che il latte scremato così definito è assimilato, in virtù dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2682/72, al latte in polvere rispondente alla definizione del prodotto

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.

⁽³⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU n. L 289 del 27. 12. 1972, pag. 13.

⁽⁵⁾ GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 6.

pilota del gruppo n. 2 di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 823/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, che determina i gruppi di prodotti e le disposizioni speciali relative al calcolo dei prelievi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1354/73 ⁽²⁾, prodotto per il quale è opportuno fissare il tasso di restituzione;

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 756/70 della Commissione, del 24 aprile 1970, relativo alla concessione di aiuti al latte scremato trasformato per la fabbricazione di caseina e di caseinati ⁽³⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2940/73 ⁽⁴⁾, stabilisce gli aiuti accordati ogni 100 kg di latte scremato trasformato in caseina o caseinati secondo il livello;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1259/72 della Commissione, del 16 giugno 1972, che prevede di mettere a disposizione di talune imprese di trasformazione della Comunità burro a prezzo ridotto ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2248/73 ⁽⁶⁾, autorizza la fornitura alle industrie che fabbricano merci di cui alla voce 19.08 e alle sottovoci 18.06 B e 21.07 C nonché preparazioni in polvere per la confezione di gelati, dette « ice-mix » di cui alle sottovoci ex 18.06 D ed ex 21.07 F della tariffa doganale comune di burro a prezzo ridotto nel quadro di una procedura di aggiudicazione permanente;

considerando che, in virtù dell'articolo 28 del regolamento (CEE) n. 1519/72 della Commissione, del

14 luglio 1972, relativo alla vendita mediante gara di burro a prezzo ridotto per l'esportazione di talune miscele di grassi ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2904/73 ⁽⁸⁾, il burro incorporato nei prodotti di cui all'articolo 19 di detto regolamento non può usufruire di alcuna restituzione all'esportazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 28 del regolamento (CEE) n. 1519/72 i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° gennaio 1974, ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CEE) n. 2682/72 e di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68, esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CEE) n. 804/68, sono fissati ai livelli indicati in allegato.

2. Per i prodotti di cui al precedente paragrafo e non ripresi in allegato, non è fissato alcun tasso di restituzione.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 1973.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 3.

⁽²⁾ GU n. L 141 del 28. 5. 1973, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. L 91 del 25. 4. 1970, pag. 28.

⁽⁴⁾ GU n. L 301 del 30. 10. 1973, pag. 28.

⁽⁵⁾ GU n. L 139 del 17. 6. 1972, pag. 18.

⁽⁶⁾ GU n. L 230 del 18. 8. 1973, pag. 14.

⁽⁷⁾ GU n. L 162 del 18. 7. 1972, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU n. L 298 del 26. 10. 1973, pag. 23.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 28 dicembre 1973 che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° gennaio 1974, a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

N. della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Tasso delle restituzioni in u.c./100 kg
ex 04.02 A II	Latte in polvere, ottenuto con il metodo spray, avente tenore di materie grasse inferiore all'1,5 % in peso ed avente tenore in acqua inferiore al 5 % in peso (PG 2) a) nel caso d'esportazione di merci comprese nella voce 35.01 della tariffa doganale comune b) nel caso d'esportazione di altre merci	— 10,00
ex 04.02 A II	Latte in polvere, ottenuto con il metodo spray, avente tenore, in peso, di materie grasse del 26 % e avente tenore in peso di acqua inferiore al 5 % (PG 3)	40,62
ex 04.02 A III	Latte concentrato, avente tenore in peso di materie grasse del 7,5 % ed avente tenore in peso in materia secca pari al 25 % (PG 4)	10,96
ex 04.03	Burro avente tenore in peso di materie grasse uguale all'82 % (PG 6) : a) in caso di esportazione di merci comprese nella voce 19.08 o nelle sottovoci 18.06 B e 21.07 C, nonché di preparazioni in polvere per la confezione di gelati, dette « ice-mix » di cui alle sottovoci ex 18.06 D ed ex 21.07 F della tariffa doganale comune, fabbricate alle condizioni previste all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1259/72 b) nel caso d'esportazione di altre merci	— 100,00

REGOLAMENTO (CEE) N. 3534/73 DELLA COMMISSIONE

del 27 dicembre 1973

che istituisce delle sovvenzioni per i prodotti vinicoli simili al prodotto vinicolo esportato con la menzione « Cyprus Sherry », prodotti nella Comunità nella sua composizione originaria e spediti verso l'Irlanda e la Gran Bretagna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1253/73 del Consiglio, del 14 maggio 1973, relativo all'importazione del prodotto vinicolo esportato con la menzione « Cyprus Sherry » originario e in provenienza da Cipro e che istituisce delle sovvenzioni per i prodotti vinicoli simili prodotti nella Comunità nella sua composizione originaria e spediti verso l'Irlanda e la Gran Bretagna⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che l'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1253/73 prevede che vengano concesse delle sovvenzioni per le spedizioni effettuate verso l'Irlanda ed il Regno Unito di prodotti vinicoli comunitari simili al prodotto vinicolo esportato con la menzione « Cyprus Sherry »; che le caratteristiche di questo prodotto possono essere paragonate a quelle dei vini liquorosi prodotti nella Comunità diversi dei v.q.p.r.d.;

considerando che, in applicazione del criterio enunciato all'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1253/73, secondo il quale l'importo dell'aiuto concesso per i prodotti comunitari deve essere calcolato sulla base della differenza, sui mercati britannico ed irlandese, tra i prezzi dei prodotti vinicoli comunitari e quelli dei prodotti vinicoli esportati con la menzione « Cyprus Sherry », detto importo deve essere fissato a 24 u.c./hl;

considerando che, essendo l'aiuto limitato alle spedizioni verso l'Irlanda e il Regno Unito, è necessario vietare la rispedizione verso altri Stati membri della Comunità e l'esportazione verso i paesi terzi dei prodotti vinicoli che hanno beneficiato dell'aiuto, salvo rimborso di un importo uguale all'aiuto ottenuto;

considerando che, per la concessione dell'aiuto, è necessario che lo speditore esibisca prova dell'avvenuta immissione al consumo del prodotto vinicolo in causa;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i vini,

Articolo 1

I prodotti vinicoli ammessi al beneficio dell'aiuto di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1253/73 sono i vini liquorosi prodotti nella Comunità nella sua composizione originaria, salvo i vini liquorosi di qualità prodotti in regioni determinate.

Articolo 2

L'importo dell'aiuto di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1253/73 è fissato a 24 unità di conto per ettolitro.

Articolo 3

1. L'aiuto viene concesso agli speditori degli Stati membri della Comunità nella sua composizione originaria secondo le modalità previste dall'articolo 4.
2. L'aiuto viene concesso per i prodotti per i quali le formalità doganali di spedizione sono state espletate nel periodo tra il 1° febbraio e il 31 dicembre 1973.
3. Il giorno di espletamento delle formalità doganali di spedizione è quello in cui il dichiarante manifesta alle autorità doganali la propria volontà di spedire verso l'Irlanda o il Regno Unito un prodotto di cui all'articolo 1.

Articolo 4

Per ottenere l'aiuto, lo speditore deve presentare all'autorità competente dello Stato membro di provenienza della spedizione, entro un termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, una domanda di concessione dell'aiuto corredata:

- di una copia del documento di accompagnamento previsto dal regolamento (CEE) n. 1769/72 o, in mancanza, della copia degli appositi documenti richiesti dagli Stati membri interessati, nonché
- della prova, fornita dall'autorità doganale irlandese o britannica, che i prodotti vinicoli in causa sono stati immessi al consumo nello Stato membro destinatario.

(1) GU n. L 133 del 21. 5. 1973, pag. 115.

Articolo 5

I prodotti vinicoli che hanno beneficiato dell'aiuto di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1253/73 possono essere rispediti verso gli altri Stati membri ovvero esportati verso i paesi terzi soltanto previo rimborso dell'aiuto ottenuto.

L'Irlanda e il Regno Unito contabilizzano a titolo del FEAOG le somme rimborsate ai sensi del primo comma.

Questi due Stati membri adottano le misure necessarie all'applicazione delle disposizioni del presente articolo e comunicano alla Commissione le misure prese.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 dicembre 1973.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 17 dicembre 1973
che proroga il regime dei prezzi minimi
 (73/445/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
 visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 44,
 vista la proposta della Commissione,
 visto il parere del Parlamento europeo,
 considerando che, con decisione del 4 aprile 1962, relativa ai prezzi minimi ⁽¹⁾, il Consiglio ha stabilito criteri obiettivi per l'elaborazione dei sistemi di prezzi minimi e per la fissazione di tali prezzi;
 considerando che il Consiglio, con decisione del 20 dicembre 1969 ⁽²⁾, ha prorogato per gli Stati membri interessati il regime dei prezzi minimi esistente alla data del 31 dicembre 1969; che ha tuttavia autorizzato la riscossione di tasse di compensazione, in sostituzione dei prezzi minimi, all'importazione nella Repubblica federale di Germania degli aceti commestibili e dei loro succedanei commestibili, e all'importazione in Francia delle patate da semina e di taluni prodotti del settore della pesca;
 considerando che la decisione del 20 dicembre 1969, che era applicabile al più tardi fino al 31 dicembre 1970, è stata prorogata successivamente con decisioni del 15 dicembre 1970 ⁽³⁾, del 20 dicembre 1971 ⁽⁴⁾ e del 19 dicembre 1972 ⁽⁵⁾; che in occasione delle proroghe del dicembre 1970 e del dicembre 1971 il Consiglio ha tenuto conto del fatto che, per l'aceto di vino e per i prodotti della pesca contemplati nella decisione del 20 dicembre 1969, l'autorizzazione concessa agli Stati membri interessati, di riscuotere tasse di compensazione sostitutive dei prezzi minimi, era scaduta rispettivamente il 1° giugno 1970, data di applicazione del regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivini-

colo ⁽⁶⁾ e il 1° febbraio 1971, data di applicazione del regolamento (CEE) n. 2142/70 del Consiglio, del 20 ottobre 1970, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca ⁽⁷⁾;

considerando che per i prodotti cui si applica tuttora l'anzidetta decisione, ossia le patate, comprese quelle da semina, e gli aceti commestibili e i loro succedanei commestibili, non di vino, le misure di organizzazione comune dei mercati non saranno ancora applicabili il 31 dicembre 1973; che occorre prorogare la validità della decisione del 20 dicembre 1969 per il periodo necessario all'instaurazione di dette misure e al più tardi fino al 31 dicembre 1974,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 3 della decisione del Consiglio del 20 dicembre 1969, relativa al regime dei prezzi minimi, modificata da ultimo dalla decisione del 19 dicembre 1972, la data del 31 dicembre 1973 è sostituita da quella del 31 dicembre 1974.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 17 dicembre 1973.

Per il Consiglio

Il Presidente

I. NØRGAARD

⁽¹⁾ GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 995/62.

⁽²⁾ GU n. L 328 del 30. 12. 1969, pag. 11.

⁽³⁾ GU n. L 281 del 27. 12. 1970, pag. 25.

⁽⁴⁾ GU n. L 2 del 4. 1. 1972, pag. 23.

⁽⁵⁾ GU n. L 291 del 28. 12. 1972, pag. 152.

⁽⁶⁾ GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 236 del 27. 10. 1970, pag. 5.

BANDI DI GARA PER APPALTI DI LAVORI PUBBLICI

(Pubblicazione dei bandi di gara per appalti e concessioni di lavori pubblici conformemente alla direttiva del Consiglio n. 71/305/CEE, del 26 luglio 1971, completata dalla direttiva del Consiglio n. 72/277/CEE, del 26 luglio 1972)

MODELLI DI BANDI DI GARA**A. Procedure aperte**

1. Denominazione e indirizzo del servizio che aggiudica l'appalto (articolo 16 e)⁽¹⁾:
2. Procedura di aggiudicazione prescelta (articolo 16 b)):
3. a) Luogo di esecuzione (articolo 16 c)):
 - b) Natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell'opera (articolo 16 c)):
 - c) Se l'appalto è diviso in lotti, l'ordine di grandezza dei diversi lotti e la possibilità di presentare offerte per uno, per più o per tutti i lotti (articolo 16 c)):
 - d) Indicazioni relative all'oggetto del contratto quando comporti anche l'elaborazione di progetti (articolo 16 c)).
4. Termine di esecuzione eventualmente stabilito (articolo 16 d)):
5. a) Nome e indirizzo del servizio presso il quale possono essere chiesti il capitolato d'oneri e i documenti complementari (articolo 16 f)):
 - b) Data limite per presentare tale domanda (articolo 16 f)):
 - c) (eventualmente) Importo e modalità di versamento della somma necessaria per ottenere tali documenti (articolo 16 f)):
6. a) Data limite per la ricezione delle offerte (articolo 16 g)):
 - b) Indirizzo al quale devono essere trasmesse (articolo 16 g)):
 - c) Lingua o lingue nelle quali devono essere redatte le offerte (articolo 16 g)):
7. a) Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte (articolo 16 h)):
 - b) Data, ora e luogo dell'apertura (articolo 16 h)):
8. (eventualmente) Cauzioni e garanzie richieste (articolo 16 i)):
9. Modalità essenziali di finanziamento o di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia (articolo 16 j)):
10. (eventualmente) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori al quale sarà stato aggiudicato l'appalto (articolo 16 k)):
11. Condizioni minime di carattere economico e tecnico cui l'imprenditore deve assolvere (articolo 16 l)):
12. Periodo di tempo durante il quale l'offerente è vincolato dalla propria offerta (articolo 16 m)):
13. Criteri che saranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto. I criteri diversi dal prezzo più basso sono menzionati quando non figurano nel capitolato d'oneri (articolo 29)):
14. Altre indicazioni.
15. Data di spedizione del bando (articolo 16 a)):

⁽¹⁾ Gli articoli citati tra parentesi rinviano alla direttiva del Consiglio n. 71/305/CEE del 26 luglio 1971 (GU n. L 185 del 16. 8. 1971, pag. 5).

B. Procedure ristrette

1. Denominazione e indirizzo del servizio che aggiudica l'appalto (articolo 17 a)⁽¹⁾:
2. Procedura di aggiudicazione prescelta (articolo 17 a):
3. a) Luogo di esecuzione (articolo 17 a):
 - b) Natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell'opera (articolo 17 a):
 - c) Se l'appalto è diviso in lotti, l'ordine di grandezza dei diversi lotti e la possibilità di presentare offerte per uno, per più o per tutti i lotti (articolo 17 a):
 - d) Indicazioni relative all'oggetto del contratto quando comporti anche l'elaborazione di progetti (articolo 17 a):
4. Termine di esecuzione eventualmente stabilito (articolo 17 a):
5. (eventualmente) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori al quale sarà stato aggiudicato l'appalto (articolo 17 a):
6. a) Data limite per la ricezione delle domande di partecipazione (articolo 17 b):
 - b) Indirizzo al quale esse devono essere trasmesse (articolo 17 b):
 - c) Lingua o lingue nelle quali esse debbono essere redatte (articolo 17 b):
7. Data limite di spedizione degli inviti a presentare le offerte (articolo 17 c):
8. Indicazioni riguardanti la situazione propria dell'imprenditore, nonché le condizioni minime di carattere economico e tecnico cui questi deve assolvere (articolo 17 d):
9. Criteri di attribuzione dell'appalto se non figurano nell'invito a presentare le offerte (articolo 18 d):
10. Altre indicazioni :
11. Data di spedizione del bando (articolo 17 a):

⁽¹⁾ Gli articoli citati tra parentesi rinviano alla direttiva del Consiglio n. 71/305/CEE del 26 luglio 1971 (GU n. L 185 del 16. 8. 1971, pag. 5).

Procedura aperta

1. Freie und Hansestadt Hamburg, Baubehörde, Amt für Ingenieurwesen III, Stadtentwässerung. 2 Hamburg 36, Stadthausbrücke 12, Bundesrepublik Deutschland.
2. Gara pubblica di appalto conformemente alla « Verdingungsordnung für Bauleistungen Teil A » (VOB/A) n. E 20/74.
 3. a) Amburgo — Billbrook e Billwerder.
 - b) Costruzione di un canale per il convogliamento delle acque luride nella Nerzeliusstraße dal Zinkhüttenweg attraverso la Liebigstraße fino alla stazione di pompaggio, dalla stazione di pompaggio lungo lo Hoorfleetgraben fino all'Unterer Landweg, lungo l'Unterer Landweg e l'Alter Landweg fino alla stazione tramviaria Billwerder-Hoorfleet e da qui lungo la sede ferroviaria settentrionale con attraversamento in sotterraneo della tangenziale sud di Amburgo fino al Mittlerer Landweg a Billbrook e a Billwerder.
Denominazione: Collettore secondario Bergedorf West, I frazione dei lavori, lotto 1 e lotto 3 — 8, NW 1 500 e 2 600.
I 7 lotti concernono i seguenti lavori:
Lotto 1: 385 m canale per il convogliamento delle acque luride NW 1 500, profondità 5,5 m circa, 6 pozzetti.
Lotto 3 — 8: 4 750 m canale per il convogliamento delle acque luride NW 2 600, profondità 5,0 m fino a 12,5 m circa, 67 pozzetti e 3 condotte di lavaggio per una lunghezza complessiva di 90 m circa.
 - c) Viene offerta la possibilità di presentare offerte per uno, più o tutti i lotti.
 - d) Gli offerenti per il presente appalto devono produrre, oltre ai calcoli, la descrizione delle prestazioni comprendente:
descrizione dei lavori con relativi disegni, capitolato di oneri e note relative, calcoli statici, piani di sistemazione dei cantieri, computo delle masse, calendario dei lavori ed elenco del macchinario.
4. Durata dei lavori: presumibilmente da metà 1974 fino a tutto il 1976.
5. a) Freie und Hansestadt Hamburg, Baubehörde — Zahlstelle, 2 Hamburg 36, Stadthausbrücke 8, stanza 3. Le domande possono essere prese in considerazione solo a ricezione dell'importo richiesto.
 - b) Distribuzione della documentazione: dal 20 dicembre 1973 al 22 aprile 1974.
 - c) Il prezzo della documentazione relativa all'appalto è di 112 DM. Il pagamento può aver luogo per contanti presso l'ufficio indicato al punto 5.a), ovvero mediante versamento sul conto n. 1237/125 115 dell'ufficio cassa della stazione appaltante presso la Hamburger Sparkasse.
6. a) 23 aprile 1974, ore 10.
 - b) Freie und Hansestadt Hamburg, Baubehörde, Ausschreibungsstelle der Ämter für das Ingenieurwesen, 2 Hamburg 36, Stadthausbrücke 12, stanza 105/106.
 - c) Lingua tedesca.
7. a) Offerenti e loro mandatarì.
 - b) Martedì, 23 aprile 1974, ore 10.
Freie und Hansestadt Hamburg, Baubehörde, Ausschreibungsstelle der Ämter für das Ingenieurwesen, 2 Hamburg 36, Stadthausbrücke 12, stanza Nr. 105/106.
8. Si accettano esclusivamente cauzioni di una società assicuratrice di crediti o di un istituto di credito autorizzati nella Repubblica federale tedesca.
9. Acconti e saldo a norma della « Verdingungsordnung für Bauleistungen », Teil B (VOB/B).
- 10.
11. Ai fini del conferimento dei lavori saranno prese in considerazione solo quelle imprese che dispongano della necessaria esperienza tecnica e capacità e di sufficienti mezzi tecnici ed economici per adempiere agli obblighi contrattuali. Unitamente alla candidatura viene richiesta la seguente documentazione:
 - certificato relativo all'esecuzione di prestazioni negli ultimi 3 anni, comparabili a quelle da appaltare;
 - certificato comprovante l'iscrizione nell'albo professionale alla sede o al domicilio del candidato.
12. 31 gennaio 1975.
13. A norma dell'art. 25 della VOB/A viene dichiarata deliberataria l'offerta che appare più vantaggiosa sotto ogni punto di vista tecnico ed economico.
Saranno presi in considerazione solo offerenti che prima del conferimento dei lavori comprovino di aver adempiuto a tutti gli obblighi relativi alla corresponsione di imposte e di oneri di previdenza sociale. Gli offerenti che non hanno il loro domicilio nella Repubblica federale tedesca od in Berlino-Ovest sono tenuti inoltre a comprovare di appartenere, in qualità di membri, ad una associazione professionale tedesca, nel caso l'impresa occupi manodopera tedesca.
- 14.
15. 17 dicembre 1973.

Procedura aperta

1. Ministeriet for offentlige arbejder, Vejdirektoratet, Havnegade 23, 1058 København K, Danmark.
2. Procedura aperta a norma della legge n. 216 dell'8 giugno 1966 sulle licitazioni.
 3. a) Fiordo di Mariager, presso Hadsund, Danimarca.
 - b) Costruzione di un ponte, sul fiordo di Mariager, della lunghezza di circa 250 m e della larghezza di circa 22 m. Il ponte dovrà poggiare su 7 travate fisse in calcestruzzo di 30 m e avrà una travata ribaltabile in acciaio dotata di macchinario e dispositivi di guida. Ampiezza del settore di libera navigazione: 26 m. Prestazioni principali:
 - 480 t acciaio da costruzione
 - 10 000 m³ cemento armato
 - 110 t cemento armato precompresso
 - 750 t cemento armato morbido
 I lavori comprendono inoltre una diga di raccordo di 60 m, a meridione.
È consentita la presentazione di offerte alternative.
 - c)
 - d)
4. I lavori dovranno cominciare nel giugno del 1974 e dovranno essere ultimati per il 1° dicembre 1976.
 5. a) La documentazione relativa all'offerta verrà fornita, a decorrere da martedì 15 gennaio 1974, dagli ingegneri progettisti consulenti Rambøll & Hannemann A/S, Engvej 15, 9400 Nørresundby. Tel.: (08) 17 38 00. A decorrere dalla stessa data si può prendere visione della documentazione relativa al bando presso la sede indicata. La documentazione relativa al bando è redatta in lingua danese.
 - b) Martedì, 15 febbraio 1974.
 - c) Versamento della somma di 5 000 corone danesi sotto forma di assegno sbarrato intestato al Ministeriet for offentlige arbejder, Vejdirektoratet. Tale importo verrà rimborsato qualora la documentazione relativa al bando venga restituita indenne entro 3 settimane dall'aggiudicazione dell'appalto.
 6. a) Giovedì 4 aprile, ore 15.
 - b) Le offerte, in busta chiusa munita della dicitura « Licitation, Ny Hadsundbro », dovranno essere consegnate o inviate al Vejdirektoratet, Havnegade 23, 1058 København K. L'importo summenzionato dovrà essere accluso alle offerte.
 - c) Danese.
 7. a) Offerenti.
 - b) 4 aprile, ore 15, presso il Vejdirektoratet, Havnegade 23, 1058 København K.
 8. Affinché una offerta venga presa in considerazione, dovrà essere accompagnata da una garanzia di 250 000 corone danesi. Tale garanzia dovrà essere inviata in busta chiusa contrassegnata dalla dicitura « Tilbudsgaranti, ny Hadsundbro », nonché recante il nome della ditta. Se l'offerta non verrà accettata, la garanzia verrà restituita entro i 14 giorni successivi allo spirare del termine di validità dell'offerta. La garanzia di esecuzione sarà pari al 10 % dell'importo del contratto (IVA esclusa).
 9. Pagamento di acconti mensili per il lavoro eseguito. Su tali acconti verrà effettuata una trattenuta del 10 % fino a concorrenza del 5 % dell'intera somma del contratto.
 - 10.
 11. L'offerente dovrà comprovare sia la propria capacità finanziaria ed economica che quella tecnica. All'offerta dovranno essere allegate le seguenti informazioni:
 - referenze bancarie;
 - fatturato dell'offerente concernente i lavori eseguiti nel corso degli ultimi 3 esercizi;
 - un elenco dei lavori eseguiti dall'impresa nel corso degli ultimi 5 anni, nonché gli importi, la data, il luogo e la stazione appaltante di tali lavori.
 12. L'offerente sarà vincolato alla propria offerta per 3 mesi, a decorrere dal giorno di aggiudicazione dell'appalto.
 13. Cfr. punto 2. L'offerente dovrà comprovare di possedere l'esperienza necessaria ad eseguire i lavori previsti dal bando; cfr. punto 11. La valutazione delle proposte alternative si baserà non soltanto sulle qualità tecniche ed economiche, bensì anche su quelle estetiche.
 - 14.
 15. 18 dicembre 1973.

Procedura aperta

1. Ministerie van Openbare Werken, Regie der Gebouwen, Dienst, Oost-Vlaanderen, Predikherenlei 1, Gent-Belgio (tel. 09/236971).
2. Gara pubblica di appalto.
3. a) Oost-Vlaanderen, comune di Beveren-Waas.
b) Costruzione di un nuovo archivio statale.
c) Classificazione: categoria D, classe 6 (lavori per importo compreso fra 30 e 75 milioni di FB).
4. 250 giorni lavorativi.
5. a) Kantoor voor inzage en verkoop der bestekken en andere documenten betreffende de openbare aanbestedingen, Luxemburgstraat 49, B-1040 Brussel (tel.: 02/13/14/47 — CCP 9455). La documentazione può essere presa in visione presso l'ufficio indicato al punto 1, dove potranno essere ottenute ulteriori informazioni.
b) 31 gennaio 1974.
c) Capitolato di appalto n. B2/74 A 51 (prezzo: 180 FB). Modulo di iscrizione (prezzo: 20 FB). 13 piani: prezzo: 810 FB). Rilascio solo contro pagamento.
6. a) 31 gennaio 1974.
b) Indirizzo: cfr. punto 1.
c) Lingua olandese; obbligo di fare uso dei moduli allegati al capitolato di appalto.
7. a) Seduta pubblica.
b) 31 gennaio 1974 alle ore 11; Predikherenlei 1, Gent.
8. 5 % dell'importo del contratto; termine di garanzia: 1 anno.
9. Acconti mensili fino a concorrenza dell'importo corrispondente alle prestazioni compiute. Viene prevista per contratto la revisione del costo dei salari e dei materiali in caso di loro fluttuazione.
10. Possono presentare offerte anche raggruppamenti temporanei di imprese.
11. Cfr. condizioni di cui al punto 3.c).
12. 75 giorni di calendario a decorrere dalla data dell'apertura delle offerte in seduta pubblica.
13. L'appalto sarà conferito al miglior offerente in possesso dei requisiti richiesti.
14. Visto che durante il termine di pubblicità possono venir notificate delle modifiche, gli imprenditori appartenenti ad uno Stato membro del MEC sono pregati di richiedere al servizio indicato al punto 1, 10 giorni prima dell'apertura delle offerte, che ne venga loro fatta comunicazione.
15. 19 dicembre 1973.

Procedura aperta

1. Heidemij Nederland B.V., Lovinklaan 1, Arnhem, Paesi Bassi, per conto della Commissione locale di Diever per la sistemazione del suolo (Plaatselijke Commissie voor de ruilverkaveling Diever).
Come causale di versamento dovrà essere indicato il capitolato di appalto n. 70-73.
Non è previsto alcun rimborso.
2. Gara pubblica di appalto conformemente al regolamento unico che disciplina gli appalti di opere pubbliche.
3. a) Ruilverkaveling Diever, provincia di Drenthe.
b) Capitolato di appalto 70-73. Costruzione/migliorie e rivestimenti di strade, scavo/ampliamento di canali, nonché costruzione di opere d'arte con lavori accessori.
Dettaglio dei lavori:
320 000 m³ ca. movimento di terra (esclusa sabbia per lo strato di base)
70 000 m³ ca. sabbia per lo strato di base
8 000 m³ ca. canali di scolo in calcestruzzo
3 000 m³ ca. canali di scolo in plastica
18 cl.ca. elementi di sbarramento prefabbricati in calcestruzzo
100 000 m² ca. rivestimento asfaltico (3 strati)
100 000 m² ca. recinzioni
2 000 000 m² ca. sistemazione del suolo
c)
d)
4. Entro il 15 novembre 1975 compreso.
5. a) Heidemij Nederland B.V., Vaart Z.Z. 73, Assen, Paesi Bassi.
b) Entro venerdì, 18 gennaio 1974, compreso.
c) Il capitolato di appalto viene rilasciato previo pagamento di Fl. 250.
Il pagamento può essere effettuato nei seguenti modi:
— mediante versamento sul conto n. 55.50.48.748 della Algemene Bank Nederland N.V. di Utrecht, Paesi Bassi, a favore dello Heidemij Nederland B.V., Arnhem;
— mediante invio di un assegno circolare allo Heidemij Nederland B.V., Vaart Z.Z. 73, Assen, Paesi Bassi.
6. a) Giovedì 21 febbraio 1974.
b) Uffici dello Heidemij Nederland B.V., Vaart Z.Z. 73, Assen; dopo tale data le offerte potranno essere deposte il giorno venerdì 22 febbraio 1974, dalle ore 10.30 alle ore 11 in una cassetta apposita prevista sul luogo dell'apertura delle offerte.
c) Lingua olandese.
7. a) Seduta pubblica.
b) Venerdì 22 febbraio 1974 alle ore 11 a Diever, Drenthe, Paesi Bassi, presso l'Hotel Centrum, Kruisstraat 3.
8. Garanzia bancaria pari al 10 % dell'importo del contratto.
9. I pagamenti saranno effettuati mediante acconti bisettimanali fino a concorrenza dell'importo corrispondente alle prestazioni compiute.
- 10.
- 11.
12. 45 giorni a decorrere dalla data dell'apertura delle offerte.
13. Gli offerenti sono tenuti a dimostrare che dispongono di esperienza nell'esecuzione di opere di tal genere.
14. Informazioni vengono fornite il giorno venerdì 8 febbraio 1974 alle ore 10 presso l'hotel Centrum, Kruisstraat, 3, Diever, Drenthe, Paesi Bassi.
15. 18 dicembre 1973.

Procedura ristretta (1)

1. Department of the Environment, Property Services Agency, Directorate of Defence Services II, Contracts/Married Quarters (Home), Room B 202A, Whitgift Centre, Wellesley Road, Croydon CR9 3LY, England. / Married Quarters (Home), Room B 202A, Whitgift Centre, Wellesley Road, Croydon CR9 3LY, England.
2. Special award criteria as applied to offers received from selected tenderers.
3. a) Ministry of Defence Site, Leipzig, Barracks, Leipzig Road, Becon Hill Road, Church Crookham, Hampshire, England.
b) The erection of 64 married officers' quarters of 5- and 6-bed spaces in three basic plan types with construction of associated external works, including roads, pavements, garages and hard-standings, landscaping, etc. The construction and materials to be the contractor's own system with facing as specified.
c) The estimated cost is between £ 1 million and £ 1 1/2 million.
d) The contract will be for a develop and construct service from type designs for houses and a firm bill of quantities for external works and associated services. The contract will be for a fixed price; the tenderer will be required to state separately the cost of the development work. A nominated subcontractor will be recommended by the authority for the landscape work.
4. The contract period for the development and construction of the whole contract will be 87 weeks from date of acceptance of tender.
5. In the event of a group of contractors submitting an acceptable offer, it will be necessary for each member of the group to sign an undertaking that each company or firm in the group will be jointly and severally responsible for the contract.
6. a) 21 January 1974.
b) Department of the Environment, Property Services Agency, Directorate of Defence Services II, Contracts
7. Approximately February 1974.
8. — Proof of inscription of the company on a professional register or the Companies Register in the United Kingdom or Ireland.
— Balance sheets for the past three years, including a statement of turnover on construction works.
— A statement of the technical qualifications of the managerial and supervisory staff who would be responsible for executing the work, and any previous experience of UK construction practice.
— A list of jobs over 1 000 000 units of account carried out during the past five years, the value and site of each job and the authority for whom executed.
— Details of plant and machinery available for executing the work.
— Does the contractor propose to use his own labour force or rely on locally recruited work people?
9. Details of the award criteria will be shown in the tender invitation.
10. The contract will be based on the General Conditions of Government Contracts for Building and Civil Engineering Works, Technical Specifications, Drawings and Bills of Quantities. Price fluctuations on labour rates and materials will not be permitted. Progress payments will be made monthly or fortnightly on the basis of a valuation of certified work done and materials delivered to site.
11. 14 December 1973.

(1) Vedasi direttiva del Consiglio n. 71/305/CEE, articolo 12, paragrafo 3, e articolo 15 (GU n. L 185 del 16. 8. 1971, pag. 8).

Procedura ristretta (1)

1. Aycliffe Development Corporation, Churchill House, Newton Aycliffe, County Durham, United Kingdom.
2. Restricted tendering procedure as described in Article 5 of Directive 71/305/EEC.
3. a) The site comprises an area of 8.94 acres (3.62 hectares) at Burnhill, Phase II, Newton Aycliffe, County Durham, United Kingdom.
b) The contract will provide for the erection (by traditional methods) of 140 dwellings, 44 garages and 37 domestic stores, together with all necessary external services and works (but excluding roads and main sewers).
c) The contract will not be subdivided into different lots.
d)
4. The work is to be completed within a period of 66 weeks from the date agreed with the contractor for possession of the site.
5. The form of contract to be entered into between the contractor and the Corporation will be the current revision of the Standard Form of Building Contract (Local Authorities edition — with quantities), published by the Joint Contract Tribunal.
6. a) The final date for the receipt of requests to participate will be 9 January 1974.
b) The Chief Executive, Aycliffe Development Corporation, Churchill House, Newton Aycliffe, County Durham, United Kingdom.
c) English.
7. 16 January 1974.
8. The Corporation will require the contractor to produce the following information :
 - Proof as required by Article 23 that none of the cases mentioned in Article 23 applies to the contractor.
 - Proof of the contractor's financial and economic standing as set out in Articles 25a, b and c.
 - Proof of the contractor's technical knowledge and ability as set out in Articles 26a, b, c, d and e.
9. The successful tender will be the lowest acceptable offer in competition among selected contractors.
- 10.
11. 17 December 1973.

(1) Vedasi direttiva del Consiglio n. 71/305/CEE, articolo 12, paragrafo 3, e articolo 15 (GU n. L 185 del 16. 8. 1971, pag. 8).

Procedura ristretta (1)

1. Hoyland Nether Urban District Council, Town Hall, Hoyland, near Barnsley, Yorkshire, England. c) English.
2. Lowest acceptable offer in competition among selected contractors. 7. 21 January 1974.
3. a) Cloughs Housing Site (Housing Area No 3), Hoyland, near Barnsley, Yorkshire, England. 8. — Appropriate statements from bankers. Statement of firm's overall turnover and the turnover on construction works for the three previous financial years.
— List of works carried out over the past five years accompanied by certificates of satisfactory execution for the most important works.
— Statement of firm's average annual manpower and number of managerial staff for the past three years.
— Statement of the technicians and technical divisions the contractor can call upon for carrying out the work, whether or not they belong to the firm.
b) The erection of 58 five-person houses, 28 four-person houses and 34 aged-persons bungalows grouped in various blocks, together with garage blocks, electricity substations, external works and services. In addition, landscaping to a recreation area situated to the east of the housing area.
c)
d)
4. 18 months.
5. Standard Form of Building Contract Local Authorities edition with quantities, 1963 edition (July 1973 revision), as issued by the Joint Contracts Tribunal. 9. As stated in Item 2 above.
6. a) 11 January 1974. 10. The contract to be awarded will be on a fixed price basis.
b) The Clerk of the Council, Town Hall, Hoyland, near Barnsley, Yorkshire, England. 11. 17 December 1973.

(1) Vedasi direttiva del Consiglio n. 71/305/CEE, articolo 12, paragrafo 3, e articolo 15 (GU n. L 185 del 16. 8. 1971, pag. 8).

Procedura ristretta (1)

1. Leeds County Borough Council, Civic Hall, Leeds LS1 1UU, Yorkshire, England.
2. Lowest acceptable offer in competition among selected contractors.
3. a) Leeds: Westfield Road; Rossefield IV; Green Road; Low Moor Side.
b) The erection on four sites of 183 two-storey Y.D.G. Metric Mark 2 dwellings in traditional brick construction, together with associated external works and services. The allocation to sites is: Westfield Road, 83 dwellings; Rossefield IV, 28 dwellings; Green Road, 40 dwellings; Low Moor Side, 32 dwellings incorporating:
 - 76 1-bedroom 2-person flats
 - 32 2-bedroom 3-person houses
 - 18 2-bedroom 4-person houses
 - 25 3-bedroom 4-person houses
 - 27 3-bedroom 5-person houses
 - 5 4-bedroom 7-person houses.c)
d)
4. Westfield Road — 17 months;
Rossefield IV — 14 months;
Green Road — 14 months;
Low Moor Side — 14 months.
A phased hand-over will be required in accordance with sectional completion.
5. Standard Form of Building Contract issued by the Joint Contracts Tribunal — Local Authorities Edition with Quantities — 1963 Edition with Quantities — 1963 Edition, latest revision, clauses 31 B, C, D and 23 (j) will apply.
6. a) 24 January 1974.
b) The Department of Architecture and Landscape, P.O. Box 106, Civic Hall, Leeds, LS1 1UU, Yorkshire, England.
c) English.
7. 18 February 1974.
8. — Proof that none of the cases quoted in paragraphs (a), (b), (c), (e) or (f) of Article 23 applies to the contractor.
— Proof of the contractor's financial and economic capacity as set out in Article 25 (a), (b), and (c).
— Proof of the contractor's technical capacity as set out in Article 26 (a), (b), (c), (d) and (e).
9. Restricted tendering procedure, and the successful tender will be the lowest acceptable offer in competition among selected contractors.
- 10.
11. 27 December 1973.

(1) Vedasi direttiva del Consiglio n. 71/305/CEE, articolo 12, paragrafo 3, e articolo 15 (GU n. L 185 del 16. 8. 1971, pag. 8).

Procedura ristretta (1)

1. Sheffield Regional Hospital Board, Fulwood House, Old Fulwood Road, Sheffield, S10 3TH, England.

sible for the contract before acceptance, and this will be expressly stated in the contract.
2. Restricted procedure.
3. a) Norton Avenue, Norton District of the City of Sheffield.

b) Hospital building project — 96-bed residential unit and 115-place adult day care unit.
The site is clear of any existing building structures and has a general fall from North to South of 6 metres.

c) The accommodation to be provided consists of mainly single-storey interconnected buildings providing four groups of 24-place residential units on different levels. A day care unit, teaching areas, administration, kitchen and dining and boiler house are also provided. Staff living accommodation is provided by alterations to existing houses. The construction is traditional load bearing brickwork with tile covered pitched roofs to main areas. Asphalt finished flat roofs to linking corridors. The total cost of the project is approximately £ 950 000, of which the engineering content is in the region of £ 250 000.

d) No design required from the contractor.
4. 110 weeks.
5. In the event of a group being awarded the contract, each firm in the group to become jointly and severally responsible for the contract before acceptance, and this will be expressly stated in the contract.
6. a) 14 January 1974.

b) Sheffield Regional Hospital Board, Fulwood House, Old Fulwood Road, Sheffield, S10 3TH, Yorks., England.

c) English.
7. 1 February 1974.
8. Details to be in line with Article 25 a) or b), c), Article 26 a) b) c) d) e) (OJ No. L 185 of 16 August 1971).
Proof is required that none of the circumstances quoted in Article 23 (a) — (g) of Directive 71/305/EEC apply to the Contractor.
9. Lowest acceptable offer in competition.
10. The contract will be executed in accordance with the terms of the Standard Form of Building Contract, Local Authorities 1963 Edition (with quantities), July 1973 revision. Members of the public will not be invited to the ceremony of the opening of the tenders.
11. 14 December 1973.

(1) Vedasi direttiva del Consiglio n. 71/305/CEE, articolo 12, paragrafo 3, e articolo 15 (GU n. L 185 del 16. 8. 1971, pag. 8).

Procedura ristretta (1)

1. Greater London Council, HG/D1, The County Hall, London SE1 7PB, England.
2. Lowest acceptable offer in competition among selected contractors.
3. a) Ravensbourne Goods Yard Site, Ravensbourne Avenue, Bromley, Kent, England. National Grid Ref: TQ 387702.
b) The construction, including external works and service roads, of:
11 × 4-person dwellings;
26 × 6-person dwellings;
23 × 2-person old people's flats.
Construction: 2-and 3-storey traditional brick construction with pitched roofs and concrete roof tiles.
Form of contract will be Council's own form and priced bills of quantities will be required.
Approximate estimated cost £ 450 000 — £ 550 000.
c)
d)
4. 24 months.
5. In the event of a group of contractors in temporary association being successful each firm will need to become jointly and severally responsible for the contract before acceptance.
6. a) 11 January 1974.
b) Jaques Muir & Johnson, Radnor House, London Road, London SW16 4DY, England.
c) English.
7. 14 February 1974.
8. — Name and address of the contractor's bankers from whom the Council's bankers can inquire as to the contractor's financial standing.
- Balance sheets for the past three years.
- Overall turnover and turnover on construction works for the past three years.
- List of works completed over the past five years.
- Details of resources of labour and plant.
- Details of proposed organization and management techniques for handling the contract.
9. This should be stated as being the lowest acceptable offer in competition, subject to relationship of the price tendered to the comparable estimate prepared by the architect.
10. — Six weeks will be allowed for tendering.
— The work will be supervised by the appointed architect, directions on site may be given by full-time clerk of works.
— The preparation of the final account will be by an appointed quantity surveyor.
— A copy of the conditions of contract will be supplied to each tenderer, together with two unbound copies of the bills of quantities — additional copies of the bills not exceeding two will be supplied free of charge if requested.
— The tender and bills of quantities must be completed in sterling and payment will be made only in sterling.
— No right exists to participate in the competition, nor can information be given as to the progress of the tenderer's application.
11. 14 December 1974.

(1) Vedasi direttiva del Consiglio n. 71/305/CEE, articolo 12, paragrafo 3, e articolo 15 (GU n. L 185 del 16. 8. 1971, pag. 8).

Procedura ristretta (1)

- | | |
|---|---|
| 1. Northern Ireland Housing Executive, 1 College Square East, Belfast BT1 6BQ, Northern Ireland. | Edition (July 1973 revision), as amended by the Northern Ireland Housing Executive, will apply. |
| 2. Lowest acceptable offer in competition among selected contractors. | 6. a) 9 January 1974. |
| 3. a) 5.75 Hectares at Killough Road, Downpatrick, Co Down, Northern Ireland. | b) Northern Ireland Housing Executive, 1 College Square East, Belfast BT1 6BQ, Northern Ireland. |
| b) The erection (by traditional methods) of 26 2- and 3-person single-storey bungalows, 85 5-, 6- and 7-person two-storey terrace houses, 16 2-person two-storey flats, 4 5-person split-level terrace houses, together with external and site development works. | c) English. |
| c) The contract is <i>not</i> subdivided into lots; the overall estimated cost of the contract falls within the cost range of £ 800 000 to £ 850 000. Nominated sub-contracts amounting in total to £ 140 000 will be let for the following: plumbing, heating, electrical and landscape. | 7. 31 January 1974. |
| d) | 8. Contractors must produce proof of the following:
— Financial and economic standing as set out in Article 25a, b and c.
— Technical knowledge and ability as set out in Article 26a, b, c, d and e. |
| 4. 21 months from date of possession of site. | 9. |
| 5. Joint Contracts Tribunal Standard Form of Building Contract Local Authorities Edition with Quantities 1963 | 10. |
| | 11. 14 December 1973. |

(1) Vedasi direttiva del Consiglio n. 71/305/CEE, articolo 12, paragrafo 3, e articolo 15 (GU n. L 185 del 16. 8. 1971, pag. 8).

Procedura ristretta (1)

1. Glenrothes Development Corporation, Glenrothes House, North Street, Glenrothes New Town, Fife, KY7 5PR, Scotland, United Kingdom.
 - Proof as required by Article 23 of Directive Number 71/305/EEC of 26 July 1971 of the Council of the European Communities that none of the cases mentioned in Article 23 applies to the contractor.
2. Restricted invitation to tender.
 - Proof of the contractor's financial and economic standing as set out in Article 25a, b and c of the said Directive, including production of certified copies of the Contractor's balance sheets or annual accounts for the three previous financial years, whether publication of the balance sheets or annual accounts is required by law or not.
 - Proof of the contractor's technical knowledge and ability as set out in Article 26a, b, c, d and e of the said Directive.
3. a) Southfield Industrial Estate, Advance Factory Units, Phase II, Glenrothes New Town, Fife, Scotland, United Kingdom.
 - 9. It is intended to accept the lowest satisfactory offer in competition among selected Contractors.
- b) The erection of two units each of 1 800 m², four units each of 900 m², one unit of 112.05 m² and two units each of 225 m² for standard factories constructed of steel portal frames, brick cavity walls, concrete sandwich floors and insulated aluminium roofs, with service yards and car parking areas.
The site preparation works (roads and sewers) are being executed under a separate contract.
 - 10. — The said contract for the several works will be in the form of the current Revision of the Standard Form of Building Contract Local Authorities Edition with Quantities as amended by the current Revision of the Scottish Supplement.
 - The said contract for the paving works will be in the form of the general conditions of contract for use in connection with works of Civil Engineering Construction (commonly known as the ICE Conditions of Contract), Fourth Edition of January 1955, with subsequent amendments and additions thereto and incorporating Glenrothes Development Corporation's Alterations, Modifications and Supplements thereto, dated November 1962.
 - The successful contractor shall be required to enter into a contract guarantee bond for the due performance of the contracts in a sum amounting to 10 % of the tender amount as provided for in the contract documents.
 - Not more than eight contractors will be invited to tender.
- c) The contract (estimated cost £ 455 000 — 1 110 200 units of account) will be subdivided into a major several works contract, (estimated cost £ 447 000 — 1 090 680 units of account) and a minor paving contract (estimated cost £ 8 000 — 19 520 units of account).
The contractor must tender for both the several works contract and the paving contract.
 - 11. 14 December 1973.
- d) The contract does not involve the drawing-up of plans.
4. The first units need to be handed over after a period of 44 weeks and the remainder in a phased programme to be agreed with the successful contractor, with final completion 65 weeks from the date of possession of site.
5. Contractors must be a legal persona or legal personae known to the Law of Scotland and in the latter case shall be jointly and severally liable for the performance of the contract.
6. a) The final date for receipt of requests to participate will be 11 January 1974.
 - The successful contractor shall be required to enter into a contract guarantee bond for the due performance of the contracts in a sum amounting to 10 % of the tender amount as provided for in the contract documents.
 - Not more than eight contractors will be invited to tender.
- b) The Secretary and Legal Adviser, Glenrothes Development Corporation, Glenrothes House, North Street, Glenrothes New Town, Fife, KY7 5PR, Scotland, United Kingdom (Telex Number 727125).
- c) English.
7. 28 February 1974.
8. Contractors are required to produce the following information :

(1) Vedasi direttiva del Consiglio n. 71/305/CEE, articolo 12, paragrafo 3, e articolo 15 (GU n. L 185 del 16. 8. 1971, pag. 8).

AVVISO AGLI ABBONATI
della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

L'abbonamento in corso avrà termine con il 31 dicembre 1973.

Al fine di evitare interruzioni negli invii, i rinnovi possono essere effettuati secondo le modalità in vigore, presso gli uffici di vendita e di abbonamento indicati nell'ultima pagina di copertina della presente Gazzetta.

Il prezzo dell'abbonamento annuale 1974 è stato fissato a Lit. 31 250 (FB 2 500).